

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**  
**RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE**

COMUNE DI

COMMUNE DE

**CHAMOIS**



**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

approvato dalla G. R. con provvedimento n° 5583 del 07/07/1995

**VARIANTE SOSTANZIALE DI ADEGUAMENTO AL PTP**

ai sensi art. 13 L.R. 06-04-1998, n. 11 e smi

<b>NTA</b>	<b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b>
------------	-------------------------------------

**ELABORATO CONFORME ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CHAMOIS N. 67 DEL 27.12.2010 CHE HA ACCOLTO INTEGRALMENTE LE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3290 DEL 12.11.2010.**

Arch. HÉRIN Renato

Ing. MATTERI Gianpiero

Dott. Forestale CERISE Italo

Dott. Geologo GREGORI Fabrizio

## SOMMARIO

<b>Titolo I - Disposizioni direttive</b>	<b>- 1 -</b>
<b>Capo I- Fonti</b> .....	<b>- 1 -</b>
Art. 1 (Terminologia) .....	- 1 -
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi) .....	- 2 -
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG) .....	- 3 -
Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG).....	- 4 -
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG).....	- 6 -
<b>Capo II- Disposizioni generali</b> .....	<b>- 8 -</b>
Art. 6 (Infrastrutture e servizi ) .....	- 8 -
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi).....	- 9 -
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia).....	- 11 -
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali).....	- 14 -
Art. 10 (Usi e attività).....	- 15 -
Art. 11 (Equilibri funzionali).....	- 21 -
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero).....	- 22 -
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)-	23 -
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento).....	- 24 -
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività) .....	- 26 -
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi).....	- 28 -
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche).....	- 29 -
Art. 18 (Fasce di rispetto) .....	- 30 -
Art. 19 (Difesa del suolo).....	- 31 -
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico).....	- 33 -
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria) .....	- 34 -
Art. 21bis (Rischio sismico) .....	- 35 -
<b>Titolo II - Disposizioni specifiche</b>	<b>- 36 -</b>
<b>Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali</b> .....	<b>- 36 -</b>
Art. 22 (Unità di paesaggio).....	- 36 -
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio).....	- 37 -
Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali).....	- 39 -
Art. 25 (Tutela dei beni culturali) .....	- 40 -
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)-	44 -
Art. 27 (Percorsi storici) .....	- 45 -
<b>Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica</b> .....	<b>- 46 -</b>
Art. 28 (Trasporti) .....	- 46 -
Art. 29 (Sorgenti, pozzi) .....	- 47 -
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rus, "brantse")-	51 -
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia).....	- 52 -
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature) .....	- 53 -
Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie) .....	- 54 -
Art. 33 (Viabilità) .....	- 55 -

Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto) .....	- 59 -
Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti) .....	- 60 -
Art. 36 (Industria e artigianato).....	- 61 -
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione).....	- 62 -
Art. 38 (Cimitero comunale) .....	- 63 -
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche) .....	- 64 -
 <b>Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica .....</b>	 <b>- 67 -</b>
Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico) .....	- 67 -
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica) .....	- 69 -
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale).....	- 70 -
 <b>Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità.....</b>	 <b>- 71 -</b>
Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone) .....	- 71 -
Art. 44 (Sottozone di tipo “A”).....	- 74 -
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”).....	- 78 -
Art. 46 (Sottozone di tipo “B”).....	- 79 -
Art. 47 (Sottozone di tipo “C”).....	- 81 -
Art. 48 (Sottozone di tipo “D”).....	- 82 -
Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”) .....	- 83 -
Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”).....	- 84 -
Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”) .....	- 87 -
Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”).....	- 89 -
Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”) .....	- 91 -
Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”).....	- 92 -
Art. 55 (Sottozone di tipo “Eg”) .....	- 93 -
Art. 56 (Sottozone di tipo “Eh”).....	- 95 -
Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”).....	- 97 -
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)-	99 -
Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e strutture pertinenziali) -	101 -
Art. 60 (Sottozone di tipo “F”) .....	- 103 -
Art. 61 (Aree destinate a servizi).....	- 104 -
Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali).....	- 108 -
 <b>Capo V- Ambiti inedificabili .....</b>	 <b>- 109 -</b>
Art. 63 (Aree boscate) .....	- 109 -
Art. 64 (Zone umide e laghi).....	- 110 -
Art. 65 (Terreni sedi di frane).....	- 112 -
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione).....	- 113 -
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine) .....	- 114 -
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico) .....	- 115 -
 <b>Capo VI- Disposizioni finali .....</b>	 <b>- 116 -</b>
Art. 69 (Destinazioni d’uso in atto).....	- 116 -
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni) .....	- 117 -
Art. 71 (Poteri di deroga).....	118
Art. 72 (Limiti normativi).....	119

## **Titolo I - Disposizioni direttive**

### **Capo I- Fonti**

#### **Art. 1 (Terminologia)**

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:
  - a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
  - b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
  - c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
  - d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
  - e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
  - f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con lr 10 aprile 1998, n. 13;
  - g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della lr 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
  - h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
  - i) PST = Programma di sviluppo turistico lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
  - j) PSR = Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006 Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione n. C (2000) 2903;
  - k) dia = denuncia di inizio attività , lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 61;
  - l) ced = concessione edilizia, lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59, 60;
  - m)L = legge dello Stato;
  - n) LR = legge della Regione Valle d'Aosta;
  - o) PTA = Piano di tutela della acque
  - p) D.leg.vo = decreto legislativo dello Stato;
  - q) smi = Successive Modificazioni e Integrazioni (a una legge);
  - r) NTAtab = Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA;
  - s) DPR = Decreto Presidente della Repubblica;
  - t) DGR = Deliberazione di Giunta regionale;
  - u) DCR = Deliberazione di Consiglio regionale.

**Art. 2 (Modalità di lettura del PRG finalizzate all'attuazione degli interventi)**

1. Per l'individuazione delle disposizioni applicabili nella realizzazione di interventi concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare le disposizioni generali, di cui al Capo II del Titolo I, quelle specifiche di cui al Titolo II, quelle finali di cui al Titolo III e le norme di tipo regolamentare-edilizio, con le seguenti verifiche:
  - a) sottozona nella quale ricade l'intervento e applicazione delle relative prescrizioni urbanistiche di cui agli artt da 44 a 60 del Capo IV del Titolo II;
  - b) cartografia degli ambiti inedificabili e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt da 63 a 68 del Capo V del Titolo II;
  - c) aree o siti di specifico interesse e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli articoli del Capo I e Capo III del Titolo II;
  - d) aree ed attrezzature che comportano specifiche limitazioni agli usi ed agli interventi di cui agli articoli del Capo II del Titolo II;
  - e) aree destinate a servizi pubblici o di interesse generale e applicazione delle relative prescrizioni contenute negli artt 61 e 62 del Capo IV del Titolo II;
  - f) rispetto degli equilibri funzionali di cui agli artt da 11 a 16 del Capo II del Titolo I;
  - g) altre verifiche non ricomprese nelle lettere precedenti derivanti dal rispetto di altre disposizioni delle presenti NTA e/o derivanti dall'applicazione di leggi regionali o nazionali.
2. In relazione al punto b) del precedente comma 1, le sottozone omogenee di tipo A, B e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico sono contrassegnate con un asterisco “\*” sia nella tavola P4 che nei relativi articoli delle NTA e nelle relative tabelle; per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di settore<sup>1</sup>.
3. La rispondenza delle disposizioni applicabili ed il rispetto delle verifiche di cui al comma 1 devono essere dimostrati nella relazione tecnica relativa ai progetti dei singoli interventi.
4. Le note in calce alle presenti norme costituiscono richiami a leggi, delibere di attuazione, D.leg.vi, regolamenti, circolari, normative tecniche, e alle relative disposizioni, il loro aggiornamento non comporta modifica o variante al PRG.
5. Il richiamo a leggi e normative indicato nell'articolato o nelle note in calce delle presenti NTA, od il loro mancato richiamo, non esime dall'obbligo delle verifiche da eseguirsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, ciò anche al fine del dinamico controllo del testo normativo in rapporto al mutamento del quadro legislativo di riferimento.

---

<sup>1</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” e smi, artt. 35,36 e 37

**Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)**

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale<sup>2</sup>.
2. Il PRG recepisce le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della realtà territoriale ed economico-sociale del comune<sup>3</sup>.
3. Il PRG dà applicazione ai principi indicati dalla vigente legislazione urbanistica<sup>4</sup> e definisce l'organizzazione dell'intero territorio comunale.

---

<sup>2</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 11, comma 1

<sup>3</sup> NAPTP, art. 3

<sup>4</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 11, commi 1 e 2

**Art. 4 (Contenuti e finalità del PRG)**

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla vigente legislazione urbanistica<sup>5</sup> e, più dettagliatamente, dai relativi provvedimenti attuativi e recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi espressi dalle NAPTP.
2. In coerenza con la vigente legislazione urbanistico-territoriale di riferimento, il PRG ha come riferimento il modello di sviluppo sostenibile che si attua attraverso la creazione di condizioni di complessivo sviluppo economico nel rispetto del contesto ambientale, attingendo dalle risorse presenti sul territorio e indicando, nei limiti delle possibilità operative e delle competenze dello strumento urbanistico comunale, le strategie atte ad eliminare o a mitigare le problematiche emergenti dalla situazione locale.
3. Il PRG si pone le seguenti finalità:
  - A – Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
    - A1 – Conservazione e fruizione degli ecosistemi naturali
    - A2 – Tutela e recupero funzionale del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico-ambientale
    - A3 – Sostanziale e complessiva limitazione all'espansione degli attuali insediamenti residenziali quale salvaguardia del territorio agricolo produttivo e del contesto paesaggistico naturale ed antropico tradizionale
    - A4 – Riqualificazione del paesaggio urbanizzato e valorizzazione funzionale del territorio agricolo in uso e di quello compromesso, quest'ultimo per usi compatibili
    - A5 – Difesa del suolo a salvaguardia del territorio;
  - B – Sviluppo economico compatibile con gli specifici caratteri del territorio
    - B1 – Miglioramento quantitativo e qualitativo delle attività agro-silvo-pastorali a presidio del territorio e quale mezzo di sviluppo economico integrato con l'offerta turistica valorizzando la produzione locale
    - B2 – Sostegno alla creazione di piccole attività artigianali
    - B3 – Azione di recupero del patrimonio edilizio anche come mezzo di sostegno alle piccole imprese edili locali
    - B4 – Sostegno alla diffusione sul territorio del "turismo rurale"
    - B5 – Completamento funzionale del comprensorio sciistico
    - B6 – Sostegno alle piccole attività commerciali e ricettive alberghiere ed extralberghiere;
  - C – Miglioramento delle condizioni di benessere della popolazione
    - C1 – Garanzia di abitazione per la popolazione residente adeguata alle esigenze funzionali e qualitative della vita moderna

---

<sup>5</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" e smi, art. 12, commi 1, 2, 3

C2 – Completamento della dotazione infrastrutturale correlata alle moderne esigenze di utilizzo e miglioramento dei servizi pubblici esistenti

C3 – Garanzia di eque condizioni di vivibilità diffusa

C4 – Sicurezza della popolazione in rapporto agli eventi calamitosi

C5 – Valorizzazione delle fonti di energia alternativa e dei materiali ecocompatibili.

4. Al fine di conseguire le finalità espresse nel precedente comma 3, il PRG:
- tutela e valorizza i beni naturalistici, paesaggistici e culturali,
  - organizza l'uso razionale del suolo per creare condizioni di sviluppo socio-economico e di benessere per la popolazione in rapporto all'esigenza di difesa del suolo e alle potenziali situazioni di rischio idrogeologico,
  - definisce le destinazioni d'uso delle aree e dei fabbricati,
  - prescrive i tipi, le modalità e la programmata successione temporale degli interventi,
  - determina il fabbisogno di abitazioni e la capacità insediativa in relazione alle attività da potenziare ed al prevedibile incremento della popolazione residente e fluttuante con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente;
  - organizza il territorio in correlazione al sistema infrastrutturale esistente o previsto.
5. In particolare, le presenti norme disciplinano gli usi e gli interventi sul territorio comunale, per ogni singola sottozona <sup>6</sup>, tenuto conto dei sistemi ambientali <sup>7</sup>, degli ambiti inedificabili<sup>8</sup> e delle aree e dei siti di specifico interesse<sup>9</sup>, e gli interventi relativi ai diversi settori <sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 421

<sup>7</sup> NAPTP, TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

<sup>8</sup> NAPTP, TITOLO III – NORME PER SETTORI art. 32, 33, 35; LR 6 aprile 1998, n. 11, TITOLO V Capo I

<sup>9</sup> NAPTP, TITOLO III – NORME PER SETTORI art. 38, 39, 40

<sup>10</sup> NAPTP, Titolo III – NORME PER SETTORI

**Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)**

1. Gli elaborati<sup>11</sup> costituenti il PRG si compongono di:
  - a) cartografia motivazionale, su base carta tecnica regionale (CTR), in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale, in scala 1:5.000 per le parti antropizzate:
    - 1) M1 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico;
    - 2) M2 - analisi dei valori naturalistici;
    - 3) M3 - uso del suolo e strutture agricole;
    - 4) M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali;
    - 5) M5 - vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985);
  - b) cartografia prescrittiva, su base catastale, in scala 1:5.000 estesa a tutto il territorio; in scala 1:2.000 per le parti antropizzate, in scala 1:1.000 per la classificazione degli edifici posti nelle zone di tipo A od in altre sottozone:
    - 1) P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali;
    - 2) P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (classificazione);
    - 3) P2 - tutela e valorizzazione naturalistica (solo in scala 1:5.000);
    - 4) P3 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica;
    - 5) P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG;
    - 6) ambiti inedificabili<sup>12</sup>;
  - c) Relazione, composta da tre elaborati:
    - R1 – Analisi della situazione ambientale
    - R2 – Progetto di PRG e compatibilità ambientale
    - RS – Relazione di sintesi;
  - d) NTA – Norme di attuazione;
  - e) NTAtab – Tabelle delle prescrizioni e delle norme edilizie allegate alle NTA.
  - f) Prgdati – Tabelle dei dati territoriali su supporto informatico.
2. Gli elaborati di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1 hanno esclusivo carattere motivazionale ed esplicativo della situazione esistente e delle scelte di pianificazione; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) hanno carattere prescrittivo e vincolante nell'attuazione degli interventi sul territorio.
3. In caso di discordanza tra indicazioni contenute negli elaborati cartografici prevalgono quelle dettagliate a scala maggiore.
4. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si applicano le disposizioni di legge<sup>13</sup> e le relative procedure<sup>14</sup>.
5. La rappresentazione degli immobili e delle attrezzature sulla base catastale non certifica la loro esatta ubicazione e le relative dimensioni planimetriche, né costituisce motivo di legittimazione di eventuali costruzioni realizzate in assenza od in difformità di regolare

<sup>11</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 12, comma 4; DGR15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

<sup>12</sup> comprende la cartografia di cui al Titolo V della LR 11/1998 e smi e le relative norme

<sup>13</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG), comma 5, lettera a)

<sup>14</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

titolo abilitativo ai sensi di legge, né rappresenta riferimento in merito al titolo di proprietà.

6. Le aree tutelate per legge<sup>15</sup> rappresentate nella carta *M5 - vincoli D.leg.vo 42/2004 (ex legge 431/1985)* sono indicative e devono essere verificate rispetto all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.

---

<sup>15</sup> [D.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, Artt. 136 e 142](#)

## Capo II- Disposizioni generali

### Art. 6 (Infrastrutture e servizi )

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali<sup>16</sup>.
2. Le sottozone destinate agli insediamenti si considerano dotate delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire dotate anche di sola viabilità pedonale, di acquedotto e fognatura, queste ultime dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, più precisamente:
  - a) acquedotto capace di fornire la dotazione idrica giornaliera per abitante prevista dalla vigente legislazione e dai relativi piani di settore<sup>17</sup>;
  - b) sistema di trattamenti dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate.
3. L'amministrazione comunale verifica ogni anno l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale relativamente a:
  - a) *lettera soppressa in fase di approvazione;*
  - b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
  - c) *lettera soppressa in fase di approvazione;*
  - d) per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..), e simili;
  - e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
  - f) per l'amministrazione: uffici comunali e della Comunità montana, cimitero.

---

<sup>16</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI

<sup>17</sup> Piano regionale di tutela della acque. Capitolo 6. Scheda 3.A.3

**Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG e titoli abilitativi)**

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD<sup>18</sup> e di programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio<sup>19</sup>; nelle zone di tipo A l'attuazione può avvenire anche mediante l'apposita normativa di attuazione<sup>20</sup>.
2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure indicate dalla vigente legislazione urbanistica<sup>21</sup> le concessioni edilizie, le denunce di inizio attività (DIA) o di esecuzione di varianti in corso d'opera, nonché qualsiasi altro atto abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico<sup>22</sup> rilasciabili in assenza di PUD, le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere pubbliche comunali<sup>23</sup>; per gli impianti produttivi<sup>24</sup> si applicano altresì i relativi procedimenti autorizzatori.
3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP tradotte nelle presenti NTA.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammessa la concessione edilizia (ced), la denuncia d'inizio dell'attività (DIA) e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi. I casi e le modalità applicative della concessione edilizia e della DIA seguono le rispettive disposizioni legislative in materia<sup>25</sup>.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio della concessione edilizia, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge<sup>26</sup>, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione<sup>27</sup>.
6. L'attuazione degli interventi che determinano trasformazioni urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali, di cui al comma 1 dell'art. 9 delle presenti NTA, ad esclusione di quelli della lettera k) per i quali è limitata alla sola richiesta di VIA sul relativo progetto, è subordinata alla formazione e all'approvazione di PUD, di iniziativa pubblica o privata, comunque denominati, piani paesaggistici o piani o programmi di settore ai sensi di legge, programmi e progetti integrati secondo le disposizioni del PTP.

<sup>18</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 48, 49, 50; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

<sup>19</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 51

<sup>20</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 2; NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti; DGR15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

<sup>21</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV

<sup>22</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, TITOLO IV, art. 59

<sup>23</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 62, comma 1

<sup>24</sup> LR 9 aprile 2003, n. 11 e smi, art. 1, comma 2

<sup>25</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 60 e 61

<sup>26</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi - Art. 68. (Concessione gratuita)

<sup>27</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi - Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

7. Gli interventi nelle zone di tipo A, eccedenti quelli ammessi in assenza di strumenti attuativi dalla vigente legislazione<sup>28</sup> sono soggetti all'obbligatoria formazione di apposita Normativa di attuazione<sup>29</sup>.
8. Nelle zone di tipo A, oltre agli interventi ammessi in assenza di strumento attuativo ed in presenza di Normativa di attuazione, di cui al precedente comma, sono consentiti ulteriori interventi previa formazione di PUD<sup>30</sup>.
9. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso gli strumenti attuativi definiti dal PTP e richiamati al successivo art. 20 delle NTA.

---

<sup>28</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4

<sup>29</sup> DGR26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, comma 3

<sup>30</sup> DGR26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, comma 4

**Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)**

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:
  - a) interventi di recupero<sup>31</sup>:
    1. manutenzione straordinaria;
    2. restauro;
    3. risanamento conservativo;
    4. ristrutturazione edilizia. Rientrano altresì nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di sopraelevazione non derivanti dall'adeguamento delle altezze interne dei piani esistenti ai minimi di legge e gli interventi di ampliamento planimetrico;
    5. ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;
    6. ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso<sup>32</sup>;
  - b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:
    1. la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
    2. la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
    3. l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
    4. l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee;
    5. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
    6. i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
  - c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
  - d) altri interventi:

---

<sup>31</sup> DGR 26.07.1999 n. 2515 e smi - "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, Capitolo 2 - Paragrafo G - legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, art. 52 (Disciplina Applicabile Nelle Zone Territoriali Di Tipo A)."

DGR17 Aprile 2000, n. 1180 - "Precisioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione N. 2515 del 26 luglio 1999; DGR n. 2761 del 09.08.2004

<sup>32</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera i)

1. il mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, articoli 73 e 74;
  2. riconversione ai sensi di legge<sup>33</sup>;
  3. rilocalizzazione ai sensi di legge<sup>34</sup>; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino<sup>35</sup>;
  4. demolizione e ricostruzione a pari volumetria<sup>36</sup>;
  5. scavi e movimenti di terra;
  6. depositi di materiale.
2. Si richiamano, inoltre, gli interventi soggetti a denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera<sup>37</sup>, nonché quelli di cui ai provvedimenti attuativi della Giunta regionale<sup>38</sup>, non già previsti nel precedente comma 1.
3. In tutto il territorio comunale, gli interventi edilizi occorrenti per l'adeguamento funzionale delle unità residenziali o dei fabbricati all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche a favore di persone diversamente abili, ivi compresi gli anziani con difficoltà motorie o psico-fisiche,<sup>39</sup> sono consentiti alle seguenti condizioni da dimostrarsi in sede di presentazione del progetto inerente le opere oggetto di titolo abilitativo:
- a) certificazione delle condizioni di handicap del richiedente le opere oggetto di intervento o del soggetto portatore di handicap appartenente allo stesso nucleo familiare del richiedente da parte di ente sanitario-assistenziale abilitato ai sensi di legge;
  - b) gli interventi e le eventuali opere che comportano il discostamento dai parametri edilizi fissati nelle tabelle di sottozona NTAtab, fatta eccezione per il rispetto delle distanze tra fabbricati, sono strettamente ammessi per garantire l'adeguamento delle strutture edilizie agli specifici standard richiesti dalla vigente legislazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Le possibilità di ampliamento plani-volumetrico di fabbricati esistenti, di cui al punto 4), lettera a) e punto 1), lettera b) del comma 1 del presente articolo, per attività ed usi relativi alle sottocategorie g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g12 di cui al comma 9 dell'art. 10 delle NTA, ove indicate nelle tabelle di sottozona contenute nel Capo IV, sono subordinate al vincolo di destinazione d'uso per 20 (venti) anni successivi alla data di ultimazione dei lavori; tale vincolo deve essere trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.

<sup>33</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 3

<sup>34</sup> NAPTP art. 25, comma 4

<sup>35</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 5

<sup>36</sup> DGR 26.07.1999 n. 2515 e smi

<sup>37</sup> DGR 26.07.1999 n. 2515 e smi

<sup>38</sup> DGR 26.07.1999, n. 2515 - "approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e smi previste all'art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo a)." e DGR 17 aprile 2000, n. 1180 - "precisazioni e integrazioni all'allegato a alla deliberazione n. 2515 del 26 luglio 1999 concernente l'approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e smi, previste all'art. 52 (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo a)."

<sup>39</sup> L 9 gennaio 1989, n. 13 e smi; DM 14 giugno 1989, n. 236; LR 12 gennaio 1999, n. 3

5. Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, la superficie coperta, l'altezza massima, le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui al comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) senza ampliamento planivolumetrico, ancorché superanti i limiti dimensionali fissati nelle tabelle di sottozona per la nuova edificazione.
6. Gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge<sup>40</sup>, di cui al precedente punto 5, lettera a), comma 1 del presente articolo sono sempre ammessi a prescindere dai parametri di densità fondiaria e di altezza dei fabbricati previste in ogni sottozona di PRG.
7. Al fine di riqualificare funzionalmente e di potenziare le attività agro-silvo-pastorali, nelle sottozone di tipo E sono sempre ammessi interventi di ricomposizione fondiaria, di bonifica dei terreni, di sistemazione e formazione della viabilità agraria, di realizzazione di impianti di irrigazione, e altri interventi ad essi similari; gli interventi sono in ogni caso subordinati alla verifica di compatibilità con le norme e piani di settore ed al rispetto delle disposizioni contenute ai Capi I, III e V del Titolo II delle NTA.
8. Sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta salva diversa specificazione contenuta nelle norme relative ad ogni sottozona, gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile e alla realizzazione di interventi finalizzati al contenimento energetico, in quanto interventi di interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica, anche se realizzati da soggetti privati.

---

<sup>40</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95

**Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)**

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli che determinano modificazioni sostanziali dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio in un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale nonché quelli comportanti alterazioni degli ecosistemi naturali e/o degli elementi sensibili caratterizzanti il paesaggio dello specifico contesto ambientale; in merito, a titolo non esaustivo, si elencano gli interventi seguenti:
  - a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione o non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
  - b) ristrutturazione urbanistica di insediamenti in atto comportante rilevanti modificazioni nell'assetto edilizio ed infrastrutturale di un'intera sottozona;
  - c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi<sup>41</sup>;
  - d) valorizzazione complessiva di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche al fine di migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree e per eliminare i fattori degradanti in esse presenti<sup>42</sup>;
  - e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore a m<sup>2</sup> 5.000;
  - f) ricomposizioni e miglioramenti fondiari riguardanti aree con superficie superiore a m<sup>2</sup> 50.000;
  - g) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozone di tipo Eg riguardanti terreni con superfici superiori a m<sup>2</sup> 5.000;
  - h) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5 ha;
  - i) dissodamenti, oltre 5 ha;
  - j) serre, oltre 1.000 m<sup>2</sup>;
  - k) trasformazione d'uso di fabbricati da agro-silvo-pastorale, come definito al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione nei casi previsti al comma 6 dell'art. 15 delle NTA.
  - l) nuova costruzione di fabbricati per attività ricreative, sportive e didattiche in ambiente naturale di cui al comma 10 dell'art. 39 delle NTA nelle sottozone di tipo E, fatta salva diversa specificazione contenuta nelle norme relative ad ogni sottozona.

---

<sup>41</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 69, comma 4

<sup>42</sup> NAPTP, art. 40

**Art. 10 (Usi e attività)**

1. Le categorie di usi ed attività definite dalla vigente legislazione urbanistica<sup>43</sup> sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 13; queste ultime costituiscono specifico riferimento dei diversi tipi di usi ed attività individuabili sul territorio e, non avendo carattere esaustivo, possono essere localmente precisate od integrate con altre ulteriori nelle tabelle di sottozona NTAtab con riferimento alla categoria di appartenenza di cui alla suddetta legge regionale.
2. La destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico (a) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
  - a2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
  - a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.
3. La destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale (b) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecnia;
  - b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecnia;
  - b3) *attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: viticoltura; (usi e attività non riferibili alla realtà ambientale comunale)*
  - b4) *attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: viticoltura; (usi e attività non riferibili alla realtà ambientale comunale)*
  - b5) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: frutticoltura;
  - b6) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: frutticoltura;
  - b7) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;

---

<sup>43</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 73

- b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle;
- b9) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b10) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b11) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche e altre colture specializzate; (usi e attività non riferibili alla realtà ambientale comunale)*
- b12) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: florovivaistiche e altre colture specializzate; (usi e attività non riferibili alla realtà ambientale comunale)*
- b13) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche;
- b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche;
- b15) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature;
- b16) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- b17) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b18) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;
- b19) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;
- b20) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi;
- b21) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con

- attività pastorizie;
- b22) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie;
- b23) centri di turismo equestre;
- b24) agriturismo.
4. La destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali (c) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
- c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
- c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.
5. La destinazione ad abitazione permanente o principale (d) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- d1) abitazione permanente o principale;
- d2) bed and breakfast.
6. dbis1) La destinazione ad abitazione temporanea<sup>44</sup>.
7. La destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale (e) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- e1) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (e1);
- e1bis) artigianato di servizio;
- e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale;
- e3) usi ed attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
- e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;
- e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;
- e6) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
- e7) le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati.

---

<sup>44</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Art. 73 LR 11/1998 come modificato dall'art. 45 della LR 21 del 29 dicembre 2003

8. La destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale (f) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - f1) esercizi di vicinato;
  - f2) medie strutture di vendita di minori dimensioni;
  - f3) commercio su aree pubbliche;
9. La destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive (g) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - g1) alberghi;
  - g2) residenze turistico-alberghiere;
  - g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;
  - g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;
  - g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;
  - g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);
  - g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere;
  - g8) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio;
  - g9) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici;
  - g10) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar;
  - g11) sosta temporanea autocaravan; (uso non riferibile alla realtà ambientale comunale)
  - g12) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanza;
  - g13) altre infrastrutture per usi e attività turistiche non comprese ai punti precedenti del comma 9).
10. La destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi (h) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante; (usi e attività non riferibili alla realtà ambientale comunale)
  - h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante. (usi e attività non riferibili alla realtà ambientale comunale)
11. La destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi (i) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - i1) grandi strutture di vendita; (usi e attività non riferibili alla realtà ambientale comunale)
  - i2) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni. (usi e attività non riferibili alla realtà ambientale comunale)
12. La destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (l) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
  - l1) impianti sportivi coperti;
  - l2) impianti sportivi all'aperto;
  - l3) impianti per pubblici spettacoli;

- 14) impianti di trasporto a fune e connesse strutture di servizio; ivi compresi gli impianti e le connesse attrezzature funzionali alla pratica degli sport invernali;
  - 15) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
  - 16) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
13. La destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (m) si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- m1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi;
  - m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi;
  - m3) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
  - m4) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
  - m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
14. Le attività terziarie con destinazione ad uffici, studi e simili sono da ricomprendere nella categoria della destinazione ad abitazione permanente o principale (d), di cui al precedente comma 5, salvo che, per il tipo di attività esercitate, non siano ascrivibili alle altre categorie artigianali (e), commerciali (f), turistiche (g), ecc.<sup>45</sup>.
15. Le aree e le infrastrutture connesse alle singole attività ed alle destinazioni d'uso di cui ai precedenti commi dal 2 al 14 sono equiparate alle attività e destinazioni d'uso alle quali fanno riferimento per utilizzo, ad esempio e a titolo non esaustivo, le autorimesse, le aree di parcheggio, i ripostigli, i magazzini di deposito merci, i locali per impianti tecnologici, gli uffici a servizio dell'attività, ecc.
16. Le attività e le destinazioni d'uso in atto sono sempre ammesse fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute nelle tabelle di sottozona, in modo specifico quelle:
- di tipo naturalistico (a) di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sempre esercitati;
  - di carattere agro-silvo-pastorale (b) di cui al comma 3 del presente articolo possono essere mantenuti ed esercitati.
17. Le attività e le destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle sottozone di appartenenza sono tollerate nei limiti delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 69 delle NTA.
18. Il mutamento di destinazione d'uso tra le diverse categorie o sottocategorie di cui ai precedenti commi è sempre consentito nei limiti delle indicazioni riportate nelle tabelle di ogni sottozona e fatta salva diversa disposizione normativa, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> *Determinazione dell'Osservatorio per l'applicazione della LR 11/98 e smi e del PTP del 19.03.2007*

<sup>46</sup> *LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 74*

19. Le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale di cui alla categoria m) del precedente comma 13 sono ammesse sull'intero territorio comunale in quanto connesse a opere infrastrutturali di primaria importanza per la collettività, fatta salva diversa specificazione contenuta nelle norme relative ad ogni sottozona e ancorché non espressamente indicate nelle singole tabelle di sottozona.
20. La realizzazione delle opere infrastrutturali connesse ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse ammesse in tutto il territorio comunale ai sensi del precedente comma 19, per le quali sussiste l'obbligo di acquisizione degli immobili ai sensi di legge, è subordinata alla loro puntuale individuazione nella cartografia prescrittiva in quanto servizi di interesse locale o regionale, in conformità alle procedure indicate nella vigente legislazione.

**Art. 11 (Equilibri funzionali)**

1. Gli equilibri funzionali<sup>47</sup> attengono agli aspetti seguenti:
  - a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
  - b) tipi di intervento di cui all'art. 8 e 9;
  - c) usi e attività di cui all'art. 10;
  - d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.
2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio tecnico comunale via via che pervengono le istanze e ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
3. In relazione all'applicazione degli equilibri di cui al comma 4 dell'art 14 delle NTA, qualora alla fine del primo anno immediatamente successivo alla data di adozione della presente variante generale, così come pure alla fine degli anni successivi al primo, si verifichi che, con riferimento alle concessioni assentite, i rapporti massimi siano stati superati, non possono essere assentite ulteriori concessioni per fabbricati di nuova costruzione fino a quando non sia stato colmato il deficit di concessioni relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. Il mancato inizio dei lavori entro i termini fissati dalla concessione per un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente comporta, negli anni in cui ciò si verifichi, la sospensione dell'assentimento di ulteriori concessioni per fabbricati di nuova costruzione fintantoché non venga iniziato un intervento avente uguali finalità e volumetria almeno pari a quello non iniziato.
5. Sulle istanze relative a fabbricati di nuova costruzione per le quali, ai sensi dei commi precedenti, non può essere assentita la concessione, ogni determinazione viene sospesa fintantoché il rispetto degli equilibri funzionali non consenta l'assentimento di ulteriori concessioni per fabbricati di nuova costruzione. Le istanze per le quali è stata sospesa ogni determinazione sono riprese in esame nello stesso ordine in cui sono state annotate nel protocollo comunale.
6. Ai soli fini del rispetto degli equilibri funzionali, sono assentite, anche in data successiva alla scadenza dell'anno, le concessioni le cui istanze siano pervenute al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell'anno stesso.
7. Alla scadenza di ogni anno il Sindaco dà notizia al pubblico, mediante avviso da affiggere per la durata di trenta giorni consecutivi nell'albo comunale, delle risultanze in ordine alla verifica degli equilibri funzionali sopra riportati.
8. Qualora nel corso dell'anno venga accertato il superamento dei rapporti massimi ovvero in data antecedente la verifica di cui al precedente comma 2, ogni determinazione viene sospesa e il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ne dà comunicazione al Sindaco il quale dà notizia al pubblico secondo i tempi e le procedure di cui al comma 7.

---

<sup>47</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 12, comma 2

**Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)**

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di recupero edilizio, ad esclusione della ristrutturazione edilizia, sono attuabili senza condizioni.
2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche, gli interventi di ristrutturazione edilizia nelle sottozone destinate agli insediamenti sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2.
3. Nelle sottozone di tipo E, il rispetto degli equilibri relativi ai servizi e alle attrezzature pubbliche è da considerarsi garantito con acquedotto anche privato e con sistemi di smaltimento dei reflui diversi dalla pubblica rete fognaria, purché autorizzati dai competenti uffici di igiene.

**Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)**

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali relativi ai servizi e alle attrezzature, gli interventi di nuova costruzione, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, sono assentibili a condizione che la sottozona sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 2. Tali verifiche sono effettuate via a via che pervengono le istanze.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune. In tale caso, il richiedente può avvalersi della facoltà di scomputo parziale o totale della quota di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione relativi alla concessione in oggetto<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> [L 28 gennaio 1977, n. 10 e smi, art. 11, comma 1 seconda parte](#)

**Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)**

1. Fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni<sup>49</sup> di seguito indicate:
  - a) venga acquisito il giudizio di razionalità<sup>50</sup> espresso dalle competenti strutture regionali;
  - b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente<sup>51</sup>;
  - c) vi sia coerenza con i programmi di settore<sup>52</sup>;
  - d) vengano salvaguardati gli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale<sup>53</sup>
  - e) l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 80 UBA<sup>54</sup> per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi.
2. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per usi e attività produttive artigianali, sono attuabili alla condizione che non siano realizzabili mediante il solo recupero di volumi presenti sul territorio comunale e nella disponibilità del richiedente.
3. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per usi ed attività compatibili con le destinazioni ammesse nella sottozona di appartenenza sono sempre attuabili fatta salva la verifica degli equilibri funzionali relativi ai servizi di cui al precedente articolo 12.
4. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d), e per abitazioni temporanee, di cui all'art. 10, comma 6, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/5 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale<sup>55</sup>.
5. Sono assentibili nuove aziende alberghiere, di cui art. 10, comma 9, lettere g1) e g2),<sup>56</sup> prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto.

<sup>49</sup> NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

<sup>50</sup> DCR 24 marzo 1999, n 517/XI – Capitolo 2, Paragrafo A, punto 6

<sup>51</sup> sulla base del manuale tecnico approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi

<sup>52</sup> Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

<sup>53</sup> NAPTP art. 26, comma 3

<sup>54</sup> Piano di sviluppo rurale, Allegato 1-Standard dimensionali

<sup>55</sup> NAPTP, art. 24, commi 2 e 3

<sup>56</sup> NAPTP, art. 29, comma 2

6. Sono assentibili case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere g3), g4), g7),<sup>57</sup> prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti
7. Si prescinde dalla verifica di cui al precedente comma 4, nel caso di interventi di nuova costruzione derivanti dall'applicazione delle disposizione relative alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 68 delle NTA e nel caso di interventi di nuova costruzione a favore della residenza principale.

---

<sup>57</sup> NAPTP, art. 29, comma 4

**Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)**

1. Nelle sottozone di tipo E sui fabbricati che concorrono a definire i requisiti di razionalità di azienda agricola secondo i vigenti criteri stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura Risorse Naturali, con attività in atto alla data di adozione della variante sostanziale generale di adeguamento del PRG al PTP, non è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione.
2. Nelle sottozone di tipo Eb e Ei si applicano le ulteriori specifiche disposizioni contenute nelle tabelle di sottozona.
3. Nelle sottozone di tipo E, ad esclusione delle sottozone di tipo Eb e Ei, e fatte salve diverse disposizioni indicate nelle specifiche tabelle di sottozona, sui fabbricati agricoli non conformi ai limiti di distanza di cui all'art. 32bis delle NTA o ai vigenti criteri di razionalità stabiliti dai competenti uffici dell'Assessorato Agricoltura Risorse Naturali, è consentito il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria "b" del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, purché presentino volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore a 600 m<sup>3</sup>; le suddette condizioni di ammissibilità devono essere dimostrate all'atto della formale richiesta di trasformazione d'uso.
4. Sui fabbricati di cui al precedente comma che presentano volumetria emergente dal terreno sistemato uguale o maggiore a 600 m<sup>3</sup>, il cambiamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui al comma 3 dell'art. 10 delle NTA, ad altra destinazione è ammissibile nei limiti stabiliti dalle "linee guida".<sup>58</sup>
5. Il progetto relativo al cambiamento di destinazione d'uso di cui al comma precedente deve rispettare le disposizioni di seguito indicate dimostrando che:
  - a) il fabbricato in esame non presenti i caratteri di funzionalità e razionalità agricola definiti dall'Assessorato Agricoltura Risorse Naturali o che non rispetti le distanze di cui all'art. 32bis delle presenti NTA; per i fabbricati costruiti dopo il 16.07.1984 i caratteri razionalità agricola devono essere certificati dai competenti uffici del citato Assessorato;
  - b) la nuova destinazione d'uso sia compatibile con il contesto nel quale è inserita la struttura;
  - c) la nuova destinazione d'uso determini modificazioni dell'organismo edilizio esistente finalizzate a garantire un migliore inserimento nel contesto ambientale con riduzioni dell'ingombro volumetrico rapportate alle specifiche destinazioni d'uso;
  - d) il volume esistente può essere mantenuto esclusivamente per destinazioni di tipo e1, e3, e5, g1, g2, g3, g4, g7, comunque subordinato ad una sua redistribuzione in nuovo organismo edilizio che comporti un migliore inserimento ambientale nei casi in cui si riscontri un oggettivo impatto paesaggistico negativo;
  - e) nel caso di altre destinazioni d'uso, l'edificio deve essere ridimensionato con interventi edilizi che determinino un ingombro volumetrico emergente dal suolo a terreno sistemato uguale o inferiore a 600 m<sup>3</sup>.
6. Nelle sottozone diverse da quelle di tipo E la modificazione di uso di fabbricati agricoli a

<sup>58</sup> *Linee guida dell'Assessorato Agricoltura e risorse Naturali in materia di cambio di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli*

favore di qualsiasi altro uso o attività è soggetta alla verifica della sufficienza dei servizi e attrezzature; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.

7. Poiché il Comune è qualificato come stazione turistica minore ai sensi dell'art. 20 delle NTA, con riferimento a tutto il territorio, le concessioni da assentire per fabbricati ad uso residenziale temporaneo e per fabbricati ad uso di strutture ricettive debbono soddisfare le seguenti condizioni **59**:

$$V1 \leq 3 * Vaa$$

dove:

V1= volume di nuova edificazione ad uso residenza temporanea (di cui art. 10, comma 6, lettera dbis1)

Vaa = volume ad uso ricettivo derivante da interventi di nuova edificazione o di recupero con trasformazione d'uso di edifici esistenti o di ampliamento di strutture ricettive esistenti (di cui art. 10, comma 9, lettere g1), g2, g3, g4, g7), g12) **60**

8. Ai fini dell'applicazione dell'equilibrio funzionale di cui al precedente comma 7 si fa riferimento alla situazione di fatto esistente alla data di adozione della variante generale di adeguamento del PRG al PTP **61**.
9. I fabbricati costruiti, ristrutturati o ampliati con finanziamenti pubblici o che hanno usufruito di deroghe ai sensi dell'art. 71 delle NTA non possono comunque essere mutati di uso prima dell'estinzione del relativo vincolo.
10. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

---

**59** NAPTP, art. 24, commi 2 e 4

**60** Indicazioni di carattere generale per l'adeguamento dei PRG al PTP, relativamente all'art. 24 delle NAPTP

**61** Indicazioni di carattere generale per l'adeguamento dei PRG al PTP, relativamente all'art. 24 delle NAPTP

**Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)**

1. Nelle tabelle di ogni sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegate alle presenti NTA sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.
2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione ad uso residenziale assentibile annualmente non può essere superiore al 10% della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG nelle sottozone di tipo Bd stimata pari a 7.591m<sup>2</sup>; nel caso di parziale utilizzo della superficie urbanistica di nuova edificazione assentibile annualmente è data la possibilità di recuperare negli anni successivi la percentuale non realizzata.
3. Si prescinde dalla verifica di cui al precedente comma nei casi di nuova edificazione per destinazioni ad usi ed attività turistiche e ricettive (categoria “g”) e per abitazione permanente o principale (categoria “d”).

**Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)**

1. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG quali a titolo esemplificativo non esaustivo:
  - convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata<sup>62</sup>;
  - convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile privato<sup>63</sup>;
  - convenzioni atte a disciplinare le modalità di visitabilità delle mete del turismo culturale<sup>64</sup>;
  - altre convenzioni relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
2. L'attuazione del PRG può avvenire anche in forza di convenzioni tra Comuni e altri enti territoriali con specifico riferimento agli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali o a favore di altri Comuni.

---

<sup>62</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 49, comma 2, lettera d)

<sup>63</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 67, comma 2

<sup>64</sup> NAPTP, art. 28, comma 3

**Art. 18 (Fasce di rispetto)**

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II .
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico, di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono soggette alle disposizioni comuni di cui alle vigenti leggi<sup>65</sup> e delle relative norme di settore.
3. Le fasce di rispetto devono essere misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 è vietata la nuova edificazione fatte salve diverse disposizioni contenute negli articoli relativi alle singole infrastrutture o dettate dagli Enti proprietari o gestori dei servizi o indicate da specifiche norme di settore.

---

<sup>65</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo V, Capo II, e smi; D.leg.vo 152/2006

**Art. 19 (Difesa del suolo)**

1. In tutto il territorio opera la disciplina di cui alle NAPTP<sup>66</sup>. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibile con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica<sup>67</sup> e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
  - a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
  - b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture esistenti, la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza nelle aree adiacenti.
2. In tutto il territorio comunale negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive<sup>68</sup>:
  - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti, compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, ivi comprese le piste di sci, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
  - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare la qualità delle acque del corpo idrico recettore;
  - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo modalità costruttive idonee a evitare fenomeni di erosione concentrata e aggravamenti dei fenomeni dei dissesti presenti;
  - d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
3. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto e di instabilità dei terreni, in tutto il territorio comunale ogni intervento edilizio ed urbanistico deve seguire i seguenti criteri:
  - essere fondato su specifiche valutazioni geologiche e geotecniche, rese ai sensi di legge, che tengano conto delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali in rapporto alla tipologia e all'entità delle opere previste;
  - essere compatibile con il diverso grado di rischio derivante dalle indicazioni contenute nelle carte degli ambiti inedificabili e con le puntuali caratteristiche geotecniche dei

---

<sup>66</sup> NAPTP, art. 33, commi 1 e 4

<sup>67</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo V, art. 35, art. 36 e art. 37

<sup>68</sup> NAPTP, art. 33, comma 2

terreni;

- essere condotto con adeguate cautele operative riferite al grado di rischio esistente, al tipo di opere e alla natura dei terreni, adottando, se del caso, apposite soluzioni tecniche atte a garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni e assicurare il mantenimento degli equilibri statici al contorno;
  - essere prevista ed assicurata una corretta manutenzione delle opere eseguite e delle aree interessate dall'intervento al fine di garantire nel tempo la persistenza delle condizioni di sicurezza e di stabilità del suolo.
4. Le modificazioni dell'assetto del suolo, quali ad esempio i disboscamenti che determinano alterazioni della copertura forestale e le sistemazioni agrarie dei terreni, devono garantire la compatibilità idrogeologica ed ambientale da verificarsi all'atto del rilascio di titolo abilitativo ed in sede di PUD, per gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali di cui al comma 1 dell'art. 9 delle NTA.
  5. Gli interventi su terreni sedi di frane, a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine sono assoggettati alla disciplina indicata al Capo V delle NTA.
  6. Le attività estrattive inerenti il territorio comunale sono definite dal piano regionale delle attività estrattive al quale le presenti norme sono subordinate nel rispetto delle norme cogenti delle NAPTP<sup>69</sup>.
  7. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico gli interventi devono essere autorizzati dai competenti uffici regionali<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> NAPTP, art. 34, commi 3 e 5

<sup>70</sup> Regio Decreto 30/12/1923, n. 3267

**Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)**

1. L'attuazione del PRG si realizza anche attraverso i seguenti strumenti attuativi definiti dal PTP o formati dalla Regione anche su proposta di comuni e comunità montane <sup>71</sup>:
  - a) progetto operativo integrato di rilievo regionale denominato PTIR;
  - b) progetto operativo integrato di rilievo sub-regionale denominato PTIL;
  - c) programma integrato di interesse regionale denominato PMIR.
  - d) gli usi e gli interventi concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità della stazione turistica minore di Chamois<sup>72</sup> sono ammessi in quanto dimensionati e definiti nel programma di sviluppo turistico (PST)<sup>73</sup> approvato dal Consiglio comunale.

---

<sup>71</sup> NAPTP, art. 5

<sup>72</sup> come qualificata dal PTP: Relazione Illustrativa, punto 7.7 – Turismo

<sup>73</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 47, commi 1,3,4,6

**Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)**

1. Nelle sottozone destinate agli insediamenti è ammesso il trasferimento della superficie edificabile su lotti contigui appartenenti alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
2. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell'art. 18, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno contiguo appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
3. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree soggette a medio o alto rischio di pericolosità idrogeologica per frana, inondazione, valanga o slavina, e quelle ricadenti in area boscata, disciplinate al Titolo II, Capo V delle NTA e individuate nelle carte prescrittive degli ambiti inedificabili, concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno contiguo appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
4. Nelle sottozone destinate agli insediamenti, le aree vincolate dal PRG a servizi o ad attrezzature puntuali o a rete concorrono all'edificabilità sul lotto al quale appartengono e la relativa densità fondiaria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno contiguo appartenente alla medesima sottozona nel rispetto degli altri parametri edilizi di sottozona.
5. Nel caso di cessione volontaria e gratuita da parte di privati al Comune con atto unilaterale d'obbligo delle aree di cui al comma 4, la relativa capacità edificatoria può essere trasferita nella residua area di utilizzazione o in lotto di terreno contiguo appartenente alla medesima sottozona, in misura pari al 150% di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza o pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona di appartenenza se il privato realizza le opere previste sull'area vincolata, fatti salvi gli altri parametri edilizi di sottozona riportati in tabella; in quest'ultimo caso il privato può altresì usufruire dello scomputo degli oneri di urbanizzazione afferenti la concessione edilizia.
6. Per i casi indicati nei precedenti commi del presente articolo, il trasferimento della superficie edificabile su lotti non contigui appartenenti alla medesima sottozona è ammissibile se previsto da vigenti disposizioni normative, il suddetto trasferimento è comunque sempre consentito in presenza di PUD.

**Art. 21bis (Rischio sismico)**

1. Tenuto conto della classificazione sismica del territorio comunale<sup>74</sup>, nell'esecuzione degli interventi edilizi si applicano le procedure e le disposizioni costruttive contenute nella vigente normativa tecnica in materia di rischio sismico<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> DGR n. 5130 del 30 dicembre 2003 e smi.

<sup>75</sup> Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003; DGR 30 dicembre 2003 e smi, n. 5130

## **Titolo II - Disposizioni specifiche**

### **Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali**

#### **Art. 22 (Unità di paesaggio)**

1. Il PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni ecologiche e paesaggistiche che vengono identificati come unità di paesaggio dal PTP.
2. Le unità di paesaggio che caratterizzano il territorio comunale, rappresentate nella tavola prescrittiva "*PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*", sono le seguenti:
  - AC – paesaggio d'alta montagna: bacini di circo glaciale, strutture morfologiche periglaciali e conche di alta quota
  - IT – paesaggio di terrazzi: insediamenti su terrazzi con conche e cornici boscate
3. Ogni trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale deve garantire la salvaguardia delle componenti paesaggistiche che contraddistinguono le singola unità di paesaggio di cui al precedente comma 2).
4. A tal fine, i progetti edilizi e gli strumenti attuativi del PRG devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

### Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Nella tavola prescrittiva "PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" sono evidenziate, ai sensi del PTP, le componenti strutturali<sup>76</sup> del paesaggio caratterizzanti il territorio comunale meritevoli di specifica tutela.
2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità<sup>77</sup>. In ogni caso opera la disciplina di cui alle norme cogenti del PTP<sup>78</sup>.
3. Al fine della riqualificazione ambientale e della leggibilità del paesaggio nelle sue componenti caratterizzanti, in tutte le sottozone si osservano le seguenti prescrizioni:
  - nuovi fabbricati e manufatti devono essere adeguatamente inseriti nello specifico contesto mediante l'adozione di misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
  - gli interventi sui fabbricati e manufatti esistenti che presentano elementi di contrasto ambientale devono tendere all'eliminazione o quantomeno all'eliminazione dei fattori di degrado;
  - costruzioni e manufatti in disuso o dismessi devono essere rimossi ed allontanati e l'area risultante deve essere ripristinata in continuità con il contesto paesaggistico;
  - gli impatti negativi sulle componenti sensibili del paesaggio derivanti dalla presenza sul territorio di aree e impianti con destinazioni speciali, quali impianti di depurazione dei reflui, aree di raccolta differenziata di rifiuti, discariche di materiali inerti, ecc., devono essere ridotti attraverso la creazione di mascherature con barriere vegetali, possibilmente costituite da essenze arbustive o di alto fusto autoctone, o con altre idonee opere di mitigazione, da definirsi in sede di progetto di ciascuna area;
  - le aree con utilizzo in contrasto con le destinazioni di sottozona o non più connesse ad attività in atto, quali cave dismesse, depositi di materiali non autorizzati, ecc., devono essere ripristinate alla preesistente situazione ambientale ed in continuità con le specifiche caratteristiche dell'unità di paesaggio di appartenenza;
  - le aree coerenti con le destinazioni di sottozona, ma con utilizzo improprio, debbono essere oggetto di interventi manutentivi atti ad eliminare i fattori di contrasto sulle aree stesse e mitigare la percezione visiva dai percorsi principali anche attraverso la realizzazione di barriere vegetali;
  - i depositi permanenti di materiali che determinano disturbo visivo e impatto negativo sulle diverse componenti ambientali non sono tollerati e devono essere smaltiti ai sensi di legge;
  - in particolare, le fasce stradali edificate od edificabili che costituiscono meta visiva privilegiata dai principali assi viari, devono fornire un'immagine decorosa senza alterare l'armonia del paesaggio; gli interventi sugli immobili presenti in tali fasce seguono le disposizioni dell'art. 62 delle NTA;

<sup>76</sup> NAPTP, art. 30, comma 2

<sup>77</sup> NAPTP, art. 30 e 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4

<sup>78</sup> NAPTP, artt. 37, 38 e 40

- a conclusione dei lavori edilizi il suolo interessato dagli interventi e le aree di pertinenza di fabbricati devono essere idoneamente sistemati.
- 4. Al fine di valorizzare la visibilità delle componenti strutturali nel loro complesso il PRG individua specifici angoli di visuale denominati "punti panoramici" che devono essere prioritariamente tutelati e, nel contempo, adeguatamente attrezzati per costituire mete di richiamo turistico e di appropriazione culturale delle risorse paesaggistiche locali.
- 5. Le componenti strutturali del paesaggio indicate nella carta prescrittiva P1 da assoggettare all'autorizzazione dei competenti uffici regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici, archeologici e architettonici sono esclusivamente le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, i percorsi storici, i beni culturali isolati e i fabbricati e manufatti classificati "*monumento*" e "*documento*" con le relative aree di pertinenza.
- 6. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisoriale.

**Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)**

1. Per bellezze naturali di cui al presente articolo si intendono i beni paesaggistici meritevoli di specifica tutela evidenziati nella tavola prescrittiva "*PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" e gli altri indicati dalla vigente legislazione in materia di tutela dei beni paesaggistici<sup>79</sup>, ivi compresi le aree e i beni segnalati sulla tavola motivazionale M5.
2. In particolare si richiamano le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario indicate al successivo articolo 26.
3. Alle bellezze naturali di cui ai commi 1 e 2 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela di beni paesaggistici, con riferimento alle specificazioni di cui al comma 5 dell'art. 23 delle NTA.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> articolo 134, Capo I, Titolo I, Parte terza del D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

<sup>80</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

**Art. 25 (Tutela dei beni culturali)**

1. I beni culturali isolati sono individuati nella tavola prescrittiva "*P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" e vengono di seguito elencati sulla base della diversa rilevanza e dei codici assegnati dal PTP:  

Beni culturali isolati di rilevanza minore  
C88 – Cappella della Trinità  
Chiesa parrocchiale dedicata a Saint-Pantaléon  
Casa parrocchiale
2. Sui beni culturali isolati sono ammessi interventi di manutenzione e di restauro scientifico unicamente tesi alla salvaguardia della loro integrità statico-strutturale e funzionale, nonché alla valorizzazione delle strutture per destinazioni d'uso di interesse pubblico o generale strettamente compatibili con le esigenze di tutela.
3. Sui beni culturali isolati e sulle relative aree di pertinenza catastale opera la disciplina in materia di tutela dei beni culturali<sup>81</sup>; in particolare gli interventi di restauro tendono a:
  - a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - b) favorire forme di utilizzazione e fruizione sociale coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi interni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - d) migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto.
4. Sui beni culturali isolati sono da escludere, per quanto possibile, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi<sup>82</sup>.
5. Gli altri beni di carattere storico-culturale, artistico, architettonico, documentario od archeologico sono classificati dal PRG, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia<sup>83</sup>, sulla base dello specifico valore intrinseco ed ambientale al fine dell'applicazione di una disciplina degli usi e degli interventi differenziata che contemperi l'azione di riuso del patrimonio edilizio esistente con l'esigenza di tutela dello stesso.
6. Tali beni sono indicati alla tavola "*P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (Classificazione)*" (1:1000) e sono classificati<sup>84</sup> secondo le seguenti diverse categorie:

---

<sup>81</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", parte seconda; NAPTP, art. 37 norme cogenti

<sup>82</sup> NAPTP art. 37, comma 4

<sup>83</sup> NAPTP, art. 36, comma 4; LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c); DGR15 febbraio 1999, n. 418 – Allegato A, Capitolo 3, Paragrafo 5, comma 8

<sup>84</sup> DGR15 febbraio 1999, n. 418 e smi

- A - monumenti, integri o diroccati isolati o inseriti in contesti insediati;
- B - documenti, integri o diroccati, isolati o inseriti in contesti insediati;
- C - edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati;
- D - edifici diroccati;
- E - edifici non rientranti nelle precedenti categorie:
- E1 - edifici inseriti nell'ambiente;
  - E2 - edifici in contrasto con l'ambiente;
  - E3 - basso fabbricato inserito nell'ambiente;
  - E4 - basso fabbricato.
7. Il valore storico, culturale, architettonico, ambientale degli edifici è ulteriormente definito in sottocategorie definite ai sensi di legge<sup>85</sup>.
8. La disciplina degli usi e degli interventi sugli immobili di cui al precedente comma 6 è riportata nei successivi commi del presente articolo e, nel caso i fabbricati siano compresi in sottozona di tipo A, è integrata dalle disposizioni recate agli articoli 44 e 45 delle NTA.
9. Relativamente alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, sui fabbricati classificati , interni od esterni alle sottozone di tipo A, si applicano le rispettive disposizioni di legge<sup>86</sup>.
10. Gli interventi sugli edifici classificati di categoria "A - monumento" e "B – Documento" sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali,<sup>87</sup> e devono tendere a:
- a) eliminare gli usi impropri o degradanti;
  - b) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - d) salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche di valore documentario;
  - e) favorire la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto relativamente agli edifici pubblici, comunitari o a quelli che presentano valenza di interesse generale o di particolare pregio documentario, quale testimonianza di tipologia rurale avente interesse storico o etnoantropologico; la fruizione o la visibilità di tali immobili può essere regolata da specifica convenzione da stipulare tra privati proprietari e l'ente pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 17 delle NTA.
11. Gli interventi sugli edifici classificati di categoria "C – di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" devono tendere a:
- a) eliminare gli usi impropri o degradanti;

---

<sup>85</sup> DGR15 febbraio 1999, n. 418 e smi

<sup>86</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, commi 2, 3 e 5

<sup>87</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi

- b) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologico-architettoniche degli immobili;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi interni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
  - d) salvaguardare e valorizzare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche che determinano il pregio dell'immobile.
12. Gli interventi sugli edifici diversamente classificati da quelli di cui ai precedenti commi 9 e 10, in quanto facenti parte di un contesto architettonico-ambientale di valore, sono finalizzati a:
- a) eliminare gli usi impropri o degradanti e, per gli edifici in contrasto con l'ambiente, rimuovere attraverso interventi di ristrutturazione edilizia gli elementi di contrasto rendendo coerente il fabbricato con le tipologie architettoniche tradizionali e con il contesto ambientale di appartenenza;
  - b) destinare gli organismi edilizi ad usi ed attività compatibili con la tipologia edilizia e con lo specifico contesto ambientale;
  - c) ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi interni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso).
13. I fabbricati sparsi esterni alle sottozone di tipo A e costruiti in data anteriore al 1945, ad esclusione di quelli in uso o funzionalmente utilizzabili per attività agro-silvo-pastorali, quali mayen e alpeggi, nelle more della classificazione operata ai sensi di legge<sup>88</sup> ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, sono equiparati agli edifici di cui al precedente comma 11 con possibilità di ampliamento planivolumetrico solo se consentito nelle specifiche tabelle di sottozona.
14. Sui fabbricati di cui al precedente comma 13, nelle more della classificazione operata ai sensi di legge ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono riguardare in linea di principio interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; tali interventi devono, inoltre, assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con la permanenza dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.
15. Per qualsiasi intervento sui fabbricati classificati "*monumento*" e "*documento*" e "*diroccato documento*" e sulle relative aree di pertinenza, anche nelle more della classificazione delle aree di pregio "F1", di cui al comma precedente, da operarsi in sede di strumento attuativo, è necessario acquisire l'autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali in quanto sottoposti a tutela<sup>89</sup>.
16. Gli elementi decorativi, quali affreschi, stemmi, graffiti, ecc.<sup>90</sup> sono tutelati da specifiche leggi. Qualsiasi intervento sugli stessi deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di beni architettonici e storico artistici.
17. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti

<sup>88</sup> NAPTP, art. 36, comma 4; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera c); DGR15 febbraio 1999, n. 418 – Allegato A, Capitolo 3, Paragrafo 5, comma 8

<sup>89</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42; LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi

<sup>90</sup> D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a)

archeologici si applicano le disposizioni di legge<sup>91</sup>.

18. I percorsi storici costituiscono beni culturali oggetto di tutela e valorizzazione; la relativa disciplina degli usi e degli interventi ammessi è contenuta nel successivo art. 27 delle NTA.
19. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati “documento”, in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell’ambito del contesto nei quali essi sono inseriti; tali interventi sono assoggettati all’autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali.

---

<sup>91</sup> LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6

**Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)**

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole “P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” e “P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”.
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti<sup>92</sup>.
- 2bis. L'unica area di specifico interesse archeologico individuata sul territorio comunale di Chamois corrisponde ad un vasto areale insediativo di orizzonte pre-protostorico sito in località Cleyva Bella e si pone come un'area LM, ossia a limitazione d'uso, per la quale ogni intervento interessante il piano di campagna ed il sottosuolo dovrà essere preventivamente sottoposto a parere da parte della struttura regionale competente in materia di beni archeologici.
3. Per le aree F1 di pertinenza di monumenti, documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
4. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e la fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.

---

<sup>92</sup> LR 56/83, Dlgs. 42/2004, art. 40 PTP

**Art. 27 (Percorsi storici)**

1. La rete viaria storica costituisce patrimonio storico-culturale da tutelare e da valorizzare nelle sue componenti caratterizzanti.
2. In particolare nella tavola "*PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*" sono individuati i percorsi storici di interesse culturale e di rilevanza paesaggistica meritevoli di specifica tutela.
3. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 2, nei tratti in cui gli elementi storici sono oggettivamente riconoscibili, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
4. Negli interventi di manutenzione e recupero della rete viaria storica, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area d'intervento o con caratteristiche similari.
5. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
6. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale<sup>93</sup>, con specifico riferimento agli studi condotti dal Servizio Catalogo del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
7. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili, di cui al comma 2, nonché quelli direttamente interferenti con i tracciati stessi, in quanto beni culturali<sup>94</sup>, sono sottoposti alla tutela di legge<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> NAPTP, art.37 commi 5 e 6

<sup>94</sup> NAPTP, art. 37, comma 1

<sup>95</sup> D.leg.vo 22.01.2004, n. 42

## Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

### Art. 28 (Trasporti)

1. Nella tavola "P3 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" sono indicate le infrastrutture connesse con il sistema dei trasporti a favore della collettività esistenti sul territorio comunale, più precisamente:
  - a) funivia regionale Buisson – Chamois, principale sistema di collegamento per le persone con il fondovalle della Valtournenche,
  - b) teleferica per trasporto merci Buisson – Chamois,
  - c) seggiovia Corgnolaz – Lod, impianto di trasporto per le persone tra il capoluogo e l'abitato di Lod e ad uso turistico-ricreativo-sportivo,
  - d) strade comunali veicolari e pedonali, con le limitazioni di cui al comma 1 dell'art. 33 delle NTA,
  - e) aviosuperficie "altiporto di Chamois", limitatamente ad usi turistico-sportivi.
2. Interventi di modifica della rete viaria esistente vengono individuati sulla tavola "P4 – Carta della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG" e sono diretti<sup>96</sup> alla:
  - razionalizzazione della viabilità ordinaria e delle connessioni tra le reti,
  - riduzione o eliminazione dei fattori di rischio o di congestione per il complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza,
  - razionalizzazione del sistema dei trasporti con finalità di servizio alla mobilità locale e turistica.

---

<sup>96</sup> NAPTP, art. 20

**Art. 29 (Sorgenti, pozzi)**

1. Nella tavola “P3 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici e sia di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi<sup>97</sup> e le relative aree di salvaguardia<sup>98</sup> suddivise in zone di tutela assoluta (ZTA), di rispetto (ZR) e di protezione (ZP) ai sensi della vigente legislazione in materia<sup>99</sup>, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio.
2. Le zone di tutela assoluta (ZTA) delle risorse idriche indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio<sup>100</sup>; l’accesso alle opere di presa dovrà essere impedito mediante idonee apparecchiature, al fine di evitare eventuali incidenti, operando con recinzione e canalizzazione per le acque meteoriche, estendendo tale zona di protezione assoluta per almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, con possibilità di ampliamento in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
3. Nelle zone di rispetto (ZR) delle risorse idriche, di cui al comma 1 e indicate nella carta, opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione. In assenza di una specifica normativa regionale per la definizione di zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata la zona di rispetto sarà stimata con criterio geomorfologico con estensione non inferiore a 200 metri dal punto di captazione o derivazione. In ogni caso sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle attività sotto indicate:
  - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
  - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
  - e) aree cimiteriali;
  - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
  - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
  - h) gestione di rifiuti;
  - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli<sup>101</sup>;

<sup>97</sup> DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, capitolo I, paragrafo A, punto 2

<sup>98</sup> D.leg.vo 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e smi - Art. 2

<sup>99</sup> D.leg.vo 152/2006

<sup>100</sup> D.leg.vo 152/2006 e Del.C.R. 792/XI del 28 luglio 1999 Allegato B, Capitolo I, Paragrafo A, Punto 2)

<sup>101</sup> D.leg.vo 152/2006

- k) realizzazione di interventi di tipo industriale, artigianale o di servizio che comportino lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive<sup>102</sup> ;
- l) pozzi perdenti<sup>103</sup> ;
- m) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta<sup>104</sup> e la concimazione per irrigazione dei prato-pascoli a valle cioè della isocrona 120 giorni;
- n) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame<sup>105</sup> ;
- o) sbancamenti profondi e permanenti che modificano la morfologia del sito con alterazione del reticolo idrografico superficiale e che interessino gli iter di percolazione della falda di subalveo o di versante;
- p) per gli insediamenti o le attività di cui alle lettere precedenti, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. In mancanza della definizione di zona di rispetto ristretta gli insediamenti e le attività preesistenti elencate nelle lettere b) d) h) i) j) devono essere adeguatamente isolate affinché non si producano dispersioni nel suolo; in riferimento ai punti a) c) l) questi saranno delocalizzati ed inseriti in una zona di rispetto allargata a monte dell'isocrona centoventi giorni. Per le captazioni preesistenti in aree cimiteriali, ove possibile, captare la stessa risorsa in aree diverse e quindi lontane dal cimitero; nell'impossibilità di allontanarsi dal cimitero prevedere un monitoraggio assiduo e mirato;
- q) in riferimento alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", elencati nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione e/o disponibili, ogni nuovo intervento dovrà essere commisurato in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero che percola nel sito interessato dall'intervento evidenziandone il grado di interazione con la falda sia dell'opera e sia del percolato eventualmente prodotto dalla nuova opera od attività prevedendo in particolare le relative misure per escludere il rischio d'inquinamento dell'acquifero interessato)<sup>106</sup> ;
- r) usi ed attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano.<sup>107</sup>
4. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, ove possibile, non sono consentiti interventi edilizi eccedenti la manutenzione se connessi ad opere e costruzioni esistenti; i suddetti usi e attività non compatibili con l'esigenza di tutela della risorsa idrica sono subordinati altresì ad una attenta azione di controllo e

<sup>102</sup> DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

<sup>103</sup> D.leg.vo 152/2006

<sup>104</sup> D.leg.vo 152/2006

<sup>105</sup> DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

<sup>106</sup> Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 88/77/CEE; D.leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542; D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.leg.vo 4 agosto 1999, n. 339

<sup>107</sup> DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

- disincentivazione da parte dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici<sup>108</sup>.
5. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti, elencate nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione<sup>109</sup>.
  6. Le strutture e le seguenti attività collocate entro le zone di rispetto, sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche<sup>110</sup> :
    - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
    - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
    - c) opere viarie ed in genere infrastrutture di servizio;
    - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
  7. Nelle zone di rispetto (ZR) delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui al comma 3 e con la sicurezza della risorsa idrica e comunque a seguito di uno specifico studio che attesti tale compatibilità e dia indicazioni delle cautele e degli accorgimenti da adottare per minimizzare il rischio di incidentali inquinamenti. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.<sup>111</sup>
  8. Nelle zone di protezione (ZP) delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge<sup>112</sup>, in particolare ogni nuovo intervento dovrà essere commisurato in funzione delle caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero che percola nel sito interessato dall'intervento evidenziandone il grado di interazione con la falda sia dell'opera e sia del percolato eventualmente prodotto dalla nuova opera od attività prevedendo in particolare le relative misure per escludere il rischio d'inquinamento dell'acquifero interessato.
  9. Nella tavola "P3 - *Carta degli elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*" sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale. Per tali opere si applicano le disposizioni specifiche seguenti:
    - a. con riferimento alle opere di stoccaggio di cui al comma 1, è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi di legge<sup>113</sup>;
    - b. la zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 metri dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua. In tale fascia valgono i divieti di cui al comma 3 del presente articolo;

<sup>108</sup> D.leg.vo 152/2006

<sup>109</sup> Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 199, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

<sup>110</sup> D.leg.vo 152/2006

<sup>111</sup> Del.C.R. 792/XI del 28 luglio 1999 Allegato B, Capitolo I, Paragrafo A, Punto 2)

<sup>112</sup> D. leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e smi, LR 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

<sup>113</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 42, commi 1 e 2

- c. l'ubicazione di fosse Imhoff è vietata a distanza inferiore a 10 metri dalle condotte destinate ad acqua potabile e dal perimetro esterno del serbatoio <sup>114</sup>;
- d. gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al Comune.

---

<sup>114</sup> *Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5*

**Art. 30 (Corsi d'acqua naturali pubblici, canali, vasche di carico, canali irrigui, rus, "brantse")**

1. Le fasce di tutela delle sponde dei corsi idrici superficiali, classificati e non, sono fissate dal Piano di tutela delle acque (PTA) e la disciplina applicabile segue le relative disposizioni<sup>115</sup>.
2. Ai lati di eventuali canali artificiali a cielo libero e vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna è fissata una fascia di protezione pari a 10,00 metri dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche, nella quale, oltre all'inedificabilità, deve essere garantita la possibilità di manutenzione delle opere stesse e devono essere assicurati adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti in tale fascia sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
3. Relativamente ai canali irrigui, ai rus e, alle "brantse", tutti a cielo libero, nelle parti di territorio esterne alle sottozone di tipo A, B e F, vengono individuate fasce di rispetto pari a 5,00 metri dall'asse del canale; oltre alle altre misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale ed ambientale.
4. Per le opere di manutenzione idraulica dei rus si fa riferimento a quanto previsto dal Piano di Tutela delle acque e dai piani regionali di settore in materia di agricoltura.
5. In relazione all'eventuale insorgere di problematiche di tipo idrogeologico derivanti dalla presenza dei canali irrigui, dei rus e delle "brantse", deve essere eseguita una periodica azione di controllo e, se del caso, attivati tempestivi ed adeguati interventi manutentivi da parte dei soggetti gestori dei suddetti corsi d'acqua.
6. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.
7. Gli interventi di riorganizzazione e potenziamento delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono assicurare il migliore inserimento possibile delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico nell'ambiente direttamente interessato, nonché la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo alterati da opere e attività provvisoriale.

---

<sup>115</sup> Piano di tutela delle acque (PTA), approvato con DCR 08 febbraio 2006, n. 1788/XII, art. 43; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 41

**Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)**

1. Nel territorio comunale, salve eventuali diverse prescrizioni relative alle singole sottozone di cui al Capo IV e agli interventi negli ambiti inedificabili di cui al Capo V del Titolo II, sono ammessi:
  - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
  - b) la costruzione e l'esercizio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kilovolt (kV), la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti <sup>116</sup>;
  - c) l'installazione di impianti eolici ed a pannelli solari e fotovoltaici.
2. Nelle sottozone di tipo A, di cui all'art. 44, nei siti e sui beni di specifico interesse naturalistico, di cui all'art. 40 Capo III Titolo II, e sulle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, di cui all'art. 26 Capo I Titolo II delle NTA, l'ammissibilità degli interventi indicati al comma 1 del presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità degli impianti con l'esigenza di tutela ambientale anche alla luce di soluzioni alternative; la relativa disciplina è contenuta nei citati articoli.
3. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale le linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione devono essere realizzate con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili:
  - a) obbligatoriamente, nelle aree di specifico interesse naturalistico e paesaggistico;
  - b) preferibilmente, nelle sottozone di tipo A;
  - c) in corrispondenza delle visuali dei punti panoramici è vietata la realizzazione di sostegni per linee aeree nel raggio di 100 metri da misurarsi dai punti stessi, fatta salva la dimostrata impossibilità tecnica di ottemperare a tale prescrizione.
4. Fatte salve esigenze tecniche e di sicurezza su terreni in ambiti inedificabili, nel territorio comunale la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica deve essere eseguita in via prioritaria in interrato o in posizioni visivamente defilate <sup>117</sup>.
5. Nelle fasce di rispetto delle linee elettriche gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono sottoposti alle vigenti disposizioni in materia <sup>118</sup>.

<sup>116</sup> LR 15.12.2006, n. 32 "Disposizioni in materia di elettrodotti"

<sup>117</sup> NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

<sup>118</sup> DPR 21 giugno 1968, n. 1062 (Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341)

**Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)**

1. Nella tavola “P3 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” sono indicati gli impianti di trattamento delle acque reflue collegati alle reti fognarie pubbliche.
2. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti e impianti devono tenere conto degli indirizzi del PTP <sup>119</sup> nonché delle leggi e dei piani di settore<sup>120</sup>.
3. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile<sup>121</sup>, in particolare per la fossa di depurazione di tipo Imhoff a valle della frazione La Ville è pari a 10 metri.
4. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento<sup>122 123</sup>.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.

---

<sup>119</sup> NAPTP, Art. 22, Comma 4

<sup>120</sup> LR 8 settembre 1999, n. 27

<sup>121</sup> DGR 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B)

<sup>122</sup> Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

<sup>123</sup> D.leg.vo 152/2006

**Art. 32 bis (Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie)**

1. Le distanze minime da rispettare, reciprocamente, nella costruzione tra concimaie e l'edificazione esistente o quella prevista nelle sottozone destinate agli insediamenti non deve essere inferiore a 50 metri<sup>124</sup>; per le nuove concimaie tale distanza deve essere misurata dal perimetro delle sottozone di tipo A, B e F fatte salve le deroghe ammesse dalle linee guida.<sup>125</sup>
2. Le distanze minime da rispettare, reciprocamente, nella costruzione tra stalle e l'edificazione esistente o quella prevista nelle sottozone destinate agli insediamenti non deve essere inferiore a 50 metri; per le nuove stalle tale distanza deve essere misurata dal perimetro delle sottozone di tipo A, B e F.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 non si applicano nel caso di ampliamento planivolumetrico di fabbricati esistenti facenti capo ad azienda agricola con attività in atto alla data di adozione della presente variante sostanziale di adeguamento del PRG al PTP.

---

<sup>124</sup> DGR 24 marzo 1999 n. 518/XI , Allegato A , Capitolo III Paragrafo A)

<sup>125</sup> Linee guida dell'Assessorato Agricoltura e risorse Naturali in materia di distanza dalle stalle e dalle concimaie

**Art. 33 (Viabilità)**

1. L'intera rete viaria del comune di Chamois è preclusa ai mezzi a motore non elettrico eccezione fatta per quelli di soccorso, agricoli, per trasporto di merci, per sgombrare neve e simili; la circolazione veicolare sul territorio comunale è disciplinata con apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale<sup>126</sup>.
2. Nella tavola "P3 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica" è indicata la rete stradale pubblica che è composta da<sup>127</sup>:
  - F - strade locali (comunali, vicinali).
2. La nuova viabilità prevista o prevedibile in futuro attraverso le vigenti procedure di variante al PRG è indicata nella tavola "P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG".
3. Le nuove strade comunali e private, o gli adeguamenti di tronchi stradali esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili<sup>128</sup>, fatte salve le deroghe ammesse<sup>129</sup> in relazione alla particolare tipologia della viabilità sul territorio di Chamois di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Per la progettazione e l'esecuzione delle strade comunali e private, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 e delle norme cogenti di cui alla lettera b), comma 1, art. 21 delle NAPTP, compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti ulteriori determinazioni:
  - a) i tracciati devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati alla morfologia dei territori percorsi, possibilmente distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva "P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali", rispettosi dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni;
  - b) le scarpate devono essere inerbiti e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistemate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
  - c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali;
  - d) deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio e il loro smaltimento deve essere garantito attraverso

<sup>126</sup> NAPTP, Art. 20-Trasporti, comma 9

<sup>127</sup> D. leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e smi, Nuovo codice della strada

<sup>128</sup> Decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e smi; D. Leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

<sup>129</sup> D. leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e smi, art. 13, comma 2

- condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo; inoltre la qualità delle acque convogliate deve essere compatibile con quella del corpo idrico recettore e comunque non deve peggiorarne le caratteristiche di qualità;
- e) in considerazione della particolare tipologia di traffico sul territorio di Chamois e della prevalenza dell'utenza pedonale rispetto a quella veicolare, l'apposito regolamento di cui al comma 1 del presente articolo e i progetti relativi alla rete viaria devono tener conto delle esigenze funzionali delle diverse utenze garantendo nel contempo le reciproche condizioni di sicurezza;
  - f) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
  - g) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
  - h) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico-ambientale.
6. Tenuto conto che per il rilascio di concessioni edilizie per interventi di recupero o di nuova costruzione per qualsiasi destinazione d'uso non è richiesto l'accesso veicolare ai fondi, oltre a quanto indicato al comma 5, eventuali strade veicolari private di accesso a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, turistico-ricettive, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione alle specifiche destinazioni d'uso e alle condizioni di sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare con sezione della carreggiata non inferiore a m 3,00;
  - b) andamento piano - altimetrico adagiato al suolo con pendenza massima pari al 16%;
  - c) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
  - d) segnaletica stradale orizzontale e verticale adeguata alle condizioni di sicurezza e viabilità relazionata al tipo di strada, con particolare riferimento ai punti di intersezione e di innesto con la viabilità pubblica;
  - e) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
  - f) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
7. Si definiscono strade funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, private o pubbliche, quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli o boschivi.
8. Per quanto riguarda gli interventi sui percorsi storici individuati nella tavola prescrittiva *"PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali"* si rimanda alla disciplina di cui all'art. 27 delle NTA.
9. Le distanze dal confine delle strade comunali e vicinali da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade medesime, misurate dall'asse della carreggiata, non possono essere inferiori a:

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG <sup>130</sup> con esclusione delle sottozone di tipo A	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG <sup>131</sup>	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG <sup>132</sup>
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali veicolari)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 <sup>133</sup>	m 14,00 per strade <= m 8,00 <sup>134</sup>	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00

10. Nelle sottozone di tipo A, gli interventi edilizi devono osservare le seguenti distanze minime:

- nuova edificazione emergente dal terreno naturale: da definirsi in sede di strumento attuativo di cui all'art. 7 delle NTA;
- nuova costruzione di fabbricati interrati:
  - a) possibilità di edificare fino al ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota uguale o inferiore a quella del piano viabile; in tal caso, l'orizzontamento di copertura, il cui uso deve essere gratuitamente asservito al Comune qualora richiesto, deve assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale mediante la realizzazione di un solaio dimensionato per un sovraccarico di almeno 3.000 kg/m<sup>2</sup>;
  - b) possibilità di edificare ad una distanza minima di m. 3,00 dal ciglio stradale per la costruzione di fabbricati interrati con orizzontamento di copertura posto a quota superiore a quella del piano viabile; nel caso in cui siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi devono mantenere una distanza minima dal ciglio stradale pari a m. 4,50; distanze inferiori a quest'ultimo limite sono consentite nei casi previsti dalla legge <sup>135</sup>;
- ricostruzione di ruderi o di fabbricati diroccati demoliti o parti di essi: distanza in atto dalle strade;
- ampliamento in altezza di edifici esistenti: distanza in atto dalla strada;
- ampliamento plani-volumetrico di edifici: in allineamento con gli edifici esistenti.

11. Nelle sottozone di tipo Bd, Fa1 e Fb1 è possibile realizzare costruzioni interrate in fregio alle strade comunali esclusivamente nei casi e con le prescrizioni di cui alla lettera a) del secondo alinea del precedente comma 10.

12. Nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge <sup>136</sup>.

<sup>130</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

<sup>131</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

<sup>132</sup> nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

<sup>133</sup> LR 6 aprile 1998, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

<sup>134</sup> LR 6 aprile 1998, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

<sup>135</sup> Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e smi, art. 46, comma 4

<sup>136</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

13. Su tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone di tipo A, le distanze minime da rispettare negli interventi edilizi in fregio alle strade pedonali, comunali o vicinali, sono pari a 5,00 metri dall'asse della strada nel caso di fabbricati posti a quota superiore a quella del piano viabile; è possibile realizzare costruzioni interrato in fregio alle strade pedonali se poste a quota uguale o inferiore a quella del piano viabile.
14. Gli interventi e gli usi consentiti nelle fasce di protezione delle strade sono subordinati all'autorizzazione dell'Ente proprietario.
15. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive seguono le vigenti disposizioni di legge<sup>137</sup>.

---

<sup>137</sup> NAPTP, art. 21, comma 1, lettera b); art. 33, comma 1

**Art. 34 (Oleodotto, gasdotto, acquedotto)**

1. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte dell'acquedotto ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al soggetto gestore. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.
2. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
3. Nelle fasce di rispetto o, comunque, sulle aree interessate dal passaggio di condutture o in diretta connessione con le stesse, sono vietati interventi, usi e attività che possano arrecare pregiudizio all'erogazione del rispettivo servizio o che possano essere fonti di inquinamento per le condutture idropotabili<sup>138</sup>.
4. Il territorio comunale non è interessato da condutture di metanodotto e oleodotto; è consentita la realizzazione di reti di distribuzione del gas e relative infrastrutture, quali condutture, serbatoi, ecc., anche a livello infracomunale, nel rispetto delle vigenti normative di settore, delle disposizioni di cui al Capo V e al Capo I delle NTA.
5. Gli interventi di ristrutturazione, razionalizzazione ed integrazione delle reti di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua per consumi umani devono tener conto del fabbisogno idrico per la popolazione residente e fluttuante, del carico di bestiame e della sicurezza antincendio.

---

<sup>138</sup> Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

### Art. 35 (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali<sup>139</sup> è attuato secondo le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti<sup>140</sup>, dal piano comunale o sovra-comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti<sup>141</sup>.
2. Le aree che individuano i centri di raccolta comunale (ecostazioni o stazioni ecologiche...) di raccolta differenziata dei rifiuti e le discariche di materiali inerti sono riportate nella tavola "P3 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica".
3. Le fasce di rispetto<sup>142</sup> delle aree di cui al comma 2 sono pari a 10 metri misurate dalla recinzione.
4. Le discariche e i centri di raccolta dei rifiuti devono essere idoneamente inseriti nel contesto paesaggistico-ambientale sulla base delle prescrizioni indicate al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
5. I materiali inerti non pericolosi provenienti da scavo, i materiali che residuano da attività di demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, da avviare al riutilizzo, i rifiuti speciali inerti<sup>143</sup> e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone derivanti da attività di demolizione e costruzione, prodotti all'interno di cantieri edili e stradali, devono essere gestiti sulla base delle vigenti disposizioni in materia<sup>144</sup>.

---

<sup>139</sup> NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7

<sup>140</sup> D.leg.vo 03.04.2006 n. 152

<sup>141</sup> LR 31/2007

<sup>142</sup> LR 6 aprile 1998 n. 11 e smi, art. 43, comma 3, lettera b).

<sup>143</sup> D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lettera e)

<sup>144</sup> LR 31/2007

**Art. 36 (Industria e artigianato)**

1. Per le attività e gli usi artigianali ammessi nelle sottozone di tipo Bd si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 46 (sottozone di tipo B) riguardanti le altre destinazioni d'uso consentite nelle sottozone medesime con le limitazioni indicate nelle relative tabelle di sottozona.
2. Nelle sottozone di tipo A la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per nuove attività artigianali purché modeste, non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale.
3. Nella sottozona Eh1\*, è ammesso il mutamento di destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma 3 dell'art. 10 delle NTA, a quella di carattere produttivo artigianale e artigianale di servizio, di cui rispettivamente alle sottocategorie "e1" e "e1bis" del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, alle condizioni indicate nel precedente comma 2.
4. Sul territorio comunale non sono ammessi, in quanto incompatibili ambientalmente, usi ed attività produttivi industriali o artigianali non collocabili in contesti abitativi di cui alle sottocategorie (e4) del comma 7 e categoria (h) del comma 10 dell'art. 10 delle NTA.
5. Per usi ed attività produttive artigianali non collocabili in contesti abitativi, di cui al precedente comma, si intendono quelli che producono:
  - a) impatto paesaggistico rilevante;
  - b) inquinamento acustico, dell'aria ed in generale ambientale;
  - c) livelli di sicurezza modesti.

**Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)**

1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per gli impianti di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi di legge<sup>145</sup>.
2. Gli impianti di teleradiocomunicazione previsti negli appositi progetti di rete<sup>146</sup> sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore<sup>147</sup> nelle sottozone di cui al Capo IV e il PRG ne ammetta la destinazione d'uso.
3. Per i casi di motivata necessità gli impianti di radiotelecomunicazioni o parti di essi possono fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 71.

---

<sup>145</sup> LR 6 aprile 1998, art. 32, comma 4

<sup>146</sup> LR n. 25 del 4.11.2005

<sup>147</sup> LR n. 25 del 4.11.2005

**Art. 38 (Cimitero comunale)**

1. Nella tavola “P3 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica” è indicata l'area cimiteriale in località Corgnolaz.
2. Per gli interventi all'interno degli impianti cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto<sup>148</sup> si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia <sup>149</sup> <sup>150</sup> fatte salve le limitazioni imposte dalla vigente legislazione in materia di risorse idriche<sup>151</sup>.

---

<sup>148</sup> L 1° agosto 2002, n. 166, art. 28

<sup>149</sup> RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla legge 166 del 1 agosto 2002, art. 28.

<sup>150</sup> D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 . Approvazione del regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.

<sup>151</sup> D.leg.vo 152/2006

**Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci alpino e nordico e altre attrezzature turistiche)**

1. Le aree sciabili, comprendenti le piste di sci nordico e di sci alpino con i relativi impianti di trasporto e le connesse attrezzature di servizio, sono indicate nella tavola "P3 - Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza urbanistica.
2. Al fine di adeguare il comprensorio sciistico di Chamois alle esigenze imposte dalla moderna pratica degli sport invernali ed in particolare dello sci alpino e nordico<sup>152</sup>, e per garantire la sicurezza degli utenti, è consentito realizzare i sotto elencati interventi di carattere permanente<sup>153</sup> sull'intero comprensorio sciistico:
  - a) sistemazione e adeguamento funzionale di piste esistenti, anche con modificazione delle relative sezioni o con discostamento o eventuale allungamento degli attuali tracciati;
  - b) realizzazione di nuove piste di completamento dell'esistente comprensorio sciistico;
  - c) sostituzione di impianti di risalita esistenti anche con modifica della tipologia (sciovia, seggiovia, telecabina), del relativo sistema tecnico di trasporto e delle portate orarie, con diversi tracciati e lunghezze di linea o differente localizzazione delle stazioni di partenza e di arrivo;
  - d) nuovi impianti di risalita non compresi tra quelli di cui alla precedente lettera c) e comunque destinati a servire nuove piste, purché ricompresi all'interno delle sottozone di tipo Eh;
  - e) costruzione di manufatti e strutture di servizio agli impianti di risalita e alle piste, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, stazioni di partenza e arrivo, piloni di linea, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso, magazzini di materiali, locali per il personale addetto al servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti, uffici di gestione, biglietterie, servizi igienici a servizio del personale addetto e agli utenti sportivi, sovrappassi o sottopassi, ponticelli, impianti e attrezzature per l'innervamento artificiale, o altre strutture necessarie a dare funzionalità alla pratica dello sci di fondo o di discesa;
  - f) impianti leggeri e attrezzature, a carattere anche temporaneo stagionale, non ricompresi tra quelli indicati alla precedente lettera e) finalizzati alla pratica sportivo-ricreativa nella stagione invernale, quali slittovie, campo scuola per principianti, parco giochi "snow park", cabine di cronometraggio, ecc.;
  - g) nuove costruzioni per attività turistiche di servizio alla pratica dello sci, quali per esempio foyer de fond, punti di ristoro, noleggio sci, sede di scuole di sci e associazioni sportive, ecc., sono consentite nelle sottozone di tipo Eh sulla base delle indicazioni contenute nelle relative tabelle.
3. Per gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste per lo sci nordico e alpino e sui relativi impianti di risalita, indicati nella tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le seguenti disposizioni<sup>154</sup>:
  - a) i progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso alle aree attrezzate per lo sci alpino devono assicurare la riduzione degli impatti in essere e tendere alla piena compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici;

<sup>152</sup> NAPTP, art. 29, comma 12

<sup>153</sup> NAPTP, art. 29, comma 8

<sup>154</sup> NAPTP, art. 29, comma 9

- b) a tale fine nelle aree occupate dalle piste è preclusa l'installazione di manufatti e costruzioni emergenti dal suolo che possano creare ostacolo alla funzionale pratica dello sci, quali le recinzioni fisse, le vasche, i pozzetti e le aste porta irrigatori fisse;
- c) per garantire altresì le attività agro-silvo-pastorali, nelle suddette aree devono essere ridotte al minimo indispensabile le attrezzature fisse emergenti dal terreno e quelle mobili devono essere tempestivamente rimosse e debitamente collocate in apposite aree o in locali di ricovero alla fine della stagione invernale;
- d) i progetti relativi alle strutture per l'arroccamento o di base e gli impianti a monte possono essere razionalizzati e potenziati purché ciò comporti, oltre al miglioramento degli standard di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle, e purché vengano adottate misure gestionali atte ad evitare sovraccarichi ed effetti di congestione;
- e) le piste di servizio permanenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione ambientale o, quanto meno, per la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico;
- f) gli interventi sugli impianti a fune devono risultare coerenti con i programmi regionali di settore;
- g) gli interventi diretti alla riqualificazione delle piste di sci nordico esistenti devono comportare la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
4. Le aree riservate alla pratica dello sci alpino e dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico<sup>155</sup>.
5. Gli interventi di potenziamento del comprensorio sciistico comportanti nuove piste di sci, nuovi impianti di risalita e nuovi edifici fuori terra per attrezzature turistiche di servizio, di cui rispettivamente alle lettere b), d) e g) del precedente comma 2, sono ammessi in quanto previsti dal programma di sviluppo turistico di cui all'art. 20 delle NTA.
6. La costruzione di nuovi impianti di risalita, anche di quelli realizzati in sostituzione di quelli esistenti, o la creazione di nuove piste è subordinata alla disciplina e alle procedure delle vigenti norme di settore e alla normativa regionale in materia di impatto ambientale nei casi in essa previsti<sup>156</sup>.
7. Previo rispetto di eventuali altre indicazioni contenute nelle presenti norme e nelle allegate tabelle di sottozona, fatte salve diverse specifiche regolamentazioni di settore e l'acquisizione di eventuali autorizzazioni ai sensi di legge, sono ammesse le seguenti altre attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche in ambiente naturale:
- la pratica dell'escursionismo a piedi e a cavallo e la mountain-bike sull'intera rete viaria comunale;
  - l'equitazione in aree attrezzate nelle zone di tipo E;
  - l'alpinismo, il free climbing e l'arrampicata sportiva nelle parti di territorio idonee a tali pratiche;
  - l'attività venatoria e la pesca sportiva;

---

<sup>155</sup> LR 17 marzo 1992, n. 9, art. 1

<sup>156</sup> LR 26 maggio 2009, n. 12.

- le attività di osservazione a scopi turistici, didattici e scientifici dell'ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche botaniche, faunistiche, geomorfologiche, ecc., con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesaggistico presenti sul territorio;
  - le attività sportivo-ricreative praticate nella stagione invernale all'esterno delle apposite piste, quali sci alpinismo, escursionismo con sci o racchette, ecc.;
  - le attività ricreative in aree espressamente destinate ed attrezzate, quali le aree per picnic, o quelle non richiedenti attrezzature fisse, utilizzate occasionalmente per la pratica degli sport tradizionali valdostani e per altre attività ricreative o sportive, quali tiro con l'arco, tiro a segno, ski-arc, ecc.
8. In assenza di PUD, sono consentiti esclusivamente gli interventi di interesse generale necessari per il funzionale esercizio delle attività ricreativo-sportive e didattiche od occorrenti per assicurare condizioni di sicurezza verso l'utenza, tra i quali, anche in area boscata, nuove costruzioni dimensionalmente esigue per la tutela, la valorizzazione e lo studio dell'ecosistema del bosco quali casotti connessi al servizio forestale, alla caccia, all'osservazione naturalistica in genere, stazioni scientifiche e di supporto all'escursionismo.
9. Le strutture edilizie indispensabili per lo svolgimento funzionale degli usi e delle attività di cui al comma 7 devono essere realizzate prioritariamente con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso la ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico degli attuali fabbricati nella misura massima del 20%, fatte salve diverse disposizioni relative ad ogni singola sottozona; tali interventi sono ammessi con concessione singola.
10. Nelle sottozone Eb5, Eb6, Ef1 e Eh2\* è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati per rifugi e bivacchi con la disciplina e le procedure delle vigenti norme di settore e della normativa regionale in materia di impatto ambientale nei casi in essa previsti<sup>157</sup>. Nelle sottozone Eh1\* e Eh2\* è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati per gli usi e le attività di tipo sportivo e ricreativo di cui al comma 7 e alla lettera g) del precedente comma 2, con le limitazioni e le procedure indicate nelle rispettive tabelle di sottozona; in particolare le nuove costruzioni emergenti dal livello naturale del terreno sono ammesse previa predisposizione di apposito studio d'insieme che dimostri l'impossibilità di soddisfare le esigenze per gli usi in questione attraverso il recupero di strutture edilizie esistenti e che garantisca il miglior inserimento ambientale dei nuovi organismi edilizi.

---

<sup>157</sup>LR 26 maggio 2009, n. 12.

### Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

#### Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico<sup>158</sup> sono rappresentati nella tavola “P2 - Carta di tutela e valorizzazione naturalistica” e relativamente alle aree nella tavola “P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” quali sottozone di tipo Ef<sup>159</sup>, nell’ambito di zone di tipo E.
2. Le aree di specifico interesse naturalistico sono:
  - FV1 – Zona umida di Cleyva Bella;
  - PN1 – Conca di Cleyva Bella con indizi di forme carsiche;
  - PN2 – Rock Glacier (rck), creste di Rock Glacier tra il Col Pillonet e il Col de Nannaz;
  - PN3 – Bacino di circo glaciale ed argini morenici tra Cleyva Bella, Lac de Champlong, Col Pillonet e Grande Dent.
3. Il PRG demanda al grado di approfondimento tecnico e scientifico degli strumenti attuativi di cui al comma 6 dell’art. 7 delle NTA la definizione di specifiche forme differenziate di tutela delle aree interessate dai beni naturalistici a fini scientifici, didattici, educativi e di pubblico godimento da concordarsi con i competenti servizi regionali<sup>160</sup>.
4. *Comma soppresso in fase di approvazione..*
5. Sulle aree interessate dai beni naturalistici si applicano le disposizioni cogenti delle NAPTP<sup>161</sup>e, nelle more di formazione di piani di cui al precedente comma 3, sono comunque esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modificano le intrinseche caratteristiche dei beni medesimi.
6. Gli interventi di valorizzazione estesi ad una intera area di specifico interesse naturalistico di cui alla lettera d), comma 1, art. 9 delle NTA, si attuano attraverso gli strumenti indicati al comma 6, art. 7 delle NTA.
7. Ancorché non specificatamente individuati come siti e beni di specifico interesse naturalistico nelle tavole di cui al precedente comma 1, gli altri elementi mineralogici, geologici, geomorfologici, flogistici e vegetazionali, forestali e faunistici costituenti gli ecosistemi e il contesto naturale caratterizzante il territorio comunale sono da salvaguardare e da valorizzare; sono pertanto esclusi gli usi, le attività e gli interventi che modificano le intrinseche caratteristiche degli elementi medesimi.
8. Nei siti indicati al comma 1 del presente articolo, è ammessa l’installazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici di cui all’art. 31 delle NTA, a condizione che venga dimostrata la compatibilità dell’intervento in rapporto all’esigenza di tutela ambientale ed all’effettiva validità tecnico-funzionale dell’impianto alla luce di soluzioni alternative.

<sup>158</sup> NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione

<sup>159</sup> DGR15 febbraio 1999, n. 421, Capitolo II, Paragrafo E, punti 6 e 7

<sup>160</sup> NAPTP, art. 38 comma 5

<sup>161</sup> NAPTP, art. 38, comma 4

9. Gli alberi classificati "monumentali" ai sensi della vigente legislazione in materia<sup>162</sup>, individuabili sul territorio comunale, sono oggetto di specifica tutela e gli interventi fito-manutentivi devono essere preventivamente concordati con i competenti uffici regionali; in ogni caso l'abbattimento degli alberi monumentali segue le procedure di legge<sup>163</sup>.
10. Sono parimenti oggetto di conservazione<sup>164</sup>: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

---

<sup>162</sup> LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi

<sup>163</sup> LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi, art. 5

<sup>164</sup> NAPTP, Art. 38, comma 3

**Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)**

1. Il territorio comunale non è interessato da parchi o riserve o aree di valorizzazione naturalistica.

**Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)**

1. Sul territorio comunale non sono individuati siti di importanza comunitaria (SIC), nazionale (SIN) e regionale (SIR) e zone di protezione speciale (ZPS).
2. Nel caso di un'eventuale individuazione, a tali siti e zone si applicano le norme cogenti del PTP e le vigenti disposizioni relative all'applicazione della Valutazione di Incidenza e i contenuti minimi per la Relazione di Incidenza<sup>165</sup>.

---

<sup>165</sup> NAPTP, art. 38; LR 21 maggio 2007, n. 8; DGR 6 luglio 2007, n. 1815; DGR 18 aprile 2008, n. 1087.

## Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

### Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali<sup>166</sup> sono ripartite e rappresentate sulla tavola “P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG”, nelle sottozone di seguito riportate:

<b>Sottozone di tipo A</b>	<b>parti di territorio comprendenti agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi</b>			
<b>Ab</b> Bourg	<b>Ac</b> Villes	<b>Ad</b> Villages	<b>Ae</b> Hameaux	<b>Af</b> Altre strutture insediative integrate
-	<b>Ac1 – La Ville</b>	<b>Ad1 – Corgnolaz</b>	<b>Ae1 – Liussel</b> <b>Ae2 – Cailla</b> <b>Ae3 – Crépin</b> <b>Ae4 – Suis</b>	<b>Af1* – Moulin</b>

<sup>166</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 22; DGR 15 febbraio 1999, n. 421

<b>Sottozone di tipo B</b>	<b>parti di territorio destinate a insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati individuati come zone di tipo A, e dai relativi elementi complementari o integrativi</b>
<b>Bd</b>	
sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettive turistiche	
<b>Bd1 – Berse - Liussel</b> <b>Bd2 – Liussel</b> <b>Bd3 – Corgnolaz</b> <b>Bd4* – Corgnolaz</b> <b>Bd5 – Corgnolaz</b> <b>Bd6* – Plan Bringuey</b>	

<b>Sottozone di tipo E</b>		<b>parti di territorio destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili</b>	
<b>Ea</b>	<b>Eb</b>	<b>Ec</b>	<b>Ed</b>
sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna	sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo	sottozone boscate; sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.	sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000kw e similari.
-----	<b>Eb1 – Pascolo di Copetou</b> <b>Eb2 – Pascolo di Saverou</b> <b>Eb3 – Pascolo di Cort</b> <b>Eb4 – Pascolo di Cleyva Bella</b> <b>Eb5 – Pascolo di Cleyva Bella</b> <b>Eb6 – Pascoli di Foresus, Novalles, Praz Nou</b> <b>Eb7 – Pascoli di Fontana Fredda</b>	<b>Ec1 – Bosco di Lod, Lavoré, La Ville, Suis, Copetou e Saverou</b> <b>Ec2 – Bosco di Cort</b> <b>Ec3 – Bosco di Suis, Plan Bringuéy e Moulin</b> <b>Ec4 – Bosco di Cortiselles</b> <b>Ec5 – Bosco di Suis (cava dismessa)</b>	<b>Ed1* – La Ville (depuratore)</b> <b>Ed2* – L’Assetaz (discarica)</b>

<b>Ee</b>	<b>Ef</b>	<b>Eg</b>	<b>Eh</b>
sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico	sottozone di specifico interesse naturalistico	sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo	sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali
<b>Ee1 – Lac de Lod</b> <b>Ee2 – Lacs de Champlong</b> <b>Ee3 – Lac de Cleyva Bella</b> <b>Ee4 – Lacs de la Comba de Chamois</b>	<b>Ef1 – Comba de Chamois</b> <b>Ef2 – Mont Charvaz</b> <b>Ef3 – Cleyva Bella</b>	<b>Eg1 - La Ville (a valle)</b> <b>Eg2 - Suis (a valle)</b> <b>Eg3 - Suis (a sud-est)</b> <b>Eg4 - Suis (a monte)</b> <b>Eg5 – Corgnolaz (a valle)</b> <b>Eg6 – Corgnolaz (a nord-ovest)</b> <b>Eg7 – Crépin (a valle)</b>	<b>Eh1* – Corgnolaz – Liussel – Lod (Comprensorio sci di discesa e campo sportivo)</b> <b>Eh2* – Lod – Colle Fontanafredda (Comprensorio sci di discesa)</b> <b>Eh3* – Plan des Avaz (Poligono ski arc)</b>

<b>Ei</b>
sottozone che non rientrano in alcuna delle categorie precedenti
<b>Ei1 – Crépin (a valle)</b> <b>Ei2 – Plan Bringuéy</b>

<b>Sottozone di tipo F</b>		<b>parti di territorio destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale</b>
<b>Fa</b>	<b>Fb</b>	
sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale	sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale	
<b>Fa1 – Corgnolaz (stazione funivia e teleferica merci)</b> <b>Fa2* – Suis (altiporto)</b>	<b>Fb1 – Corgnolaz (municipio-area verde attrezzata-partenza seggiovia-chiesa-parrocchia-cimitero)</b>	

2. Le sottozone con insediamenti in atto o previsti, elencate nelle tabelle di cui al precedente comma 1, aventi superficie territoriale interamente o marginalmente ricadente in fasce di rischio medio/alto per frana o esondazione sono individuate con un asterisco \* aggiunto alle rispettive sigle.

**Art. 44 (Sottozone di tipo “A”)**

1. Nella tavola “P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate<sup>167</sup> le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale<sup>168</sup> con le seguenti ulteriori specificazioni:
  - a) in linea generale tutti gli interventi devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storiche, culturali ed architettoniche dei fabbricati e delle componenti di pregio del relativo contesto ambientale attraverso l'attuazione di un insieme sistematico di opere che consenta il riuso funzionale degli organismi edilizi per destinazioni compatibili con l'esigenza di tutela, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 25 delle NTA;
  - b) al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli agglomerati storici individuati come sottozone di tipo A, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA;
  - c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono riguardare in linea di principio interi edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
  - d) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi di legge, sono fatte salve le misure delle distanze tra i fabbricati, delle altezze preesistenti, nonché le aree di sedime;
  - e) le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale, fatte salve le eccezioni di legge<sup>169</sup>, nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;
  - f) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto, fatta eccezione per gli interventi di ampliamento di fabbricati<sup>170</sup> di cui alla vigente legislazione nei quali casi si applicano le disposizioni del codice civile;
  - g) le infrastrutture ed i servizi<sup>171</sup> devono sfruttare dislivelli di terreno preesistenti e ridurre al minimo la creazione di rampe e muri, le autorimesse interrato devono inoltre costituire pertinenza di singole unità immobiliari;
  - h) la destinazione di carattere agro-silvo-pastorale, di cui alla categoria (b) del comma

<sup>167</sup> NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

<sup>168</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4; DGR 26 luglio 1999 e smi, n. 2515

<sup>169</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>170</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>171</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettera a)

3 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, agriturismo, orticoltura, tutti compatibili con la destinazione abitativa e subordinati all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;

- i) la destinazione di carattere produttivo artigianale, di cui alla sottocategoria (e1) del comma 7 dell'art. 10 delle NTA, è ammessa esclusivamente per attività ed usi in atto o per modeste attività artigianali non inquinanti, né nocive, né rumorose, né moleste, compatibili con la destinazione abitativa e subordinate all'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale;
  - j) gli interventi di adeguamento funzionale dell'unità residenziale o del fabbricato all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche sono ammessi alla condizione di salvaguardare per quanto possibile le caratteristiche storiche, architettoniche ed ambientali dell'organismo edilizio tradizionale.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi non compresi nel precedente comma, sono indicati nelle tabelle di sottozona contenute nel fascicolo NTAtab allegato alle presenti NTA.
4. Le condizioni minime e le modalità di intervento sono subordinate e differenziate in rapporto alla diversa classificazione dei valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici dei singoli immobili di cui all'art. 45 delle NTA e come indicato nella tavola "*PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (Classificazione)*" (1:1000). Le relazioni tra la classificazione degli edifici e gli interventi edilizi ammessi sono indicate ai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 25 delle NTA.
5. La disciplina degli usi e degli interventi nelle aree libere classificate o classificabili di particolare interesse di tipo F1 e F2 è indicata all'art. 45 delle NTA.
6. Al fine di favorire l'azione di riuso funzionale dei fabbricati nelle sottozone di tipo A per destinazioni residenziali garantendo nel contempo condizioni di vivibilità relazionate ai moderni standard abitativi, i seguenti interventi genericamente ammessi nelle sottozone destinate agli insediamenti:
- a) installazione di apparecchiature per la ricezione dei segnali audio e video, quali antenne con segnale terrestre o parabole satellitare;
  - b) installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e per la produzione di acqua calda, di cui alla lettera c), comma 1, art. 31 delle NTA;
  - c) la posa di manufatti leggeri e rimovibili connessi al giardinaggio, al ricovero di attrezzi ed all'uso domestico degli spazi pertinenziali;

sono subordinati al migliore inserimento dei manufatti nel contesto architettonico ed ambientale, che nel caso di cui alla lettera b) deve essere dimostrato in sede di conseguimento del titolo abilitativo alla luce delle possibili alternative e delle connesse esigenze di carattere tecnico-impiantistico, prevedendo l'installazione dei manufatti secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) nelle parti di area pertinenziale dei fabbricati non in diretta connessione visiva con i prospetti di pregio degli edifici o con gli spazi comuni di valore ambientale, quali quelli adiacenti ad edifici "monumentali" o "documentari";

- 2) nelle parti di area pertinenziale diverse da quelle di cui al precedente punto 1);
- 3) sulle facciate e sulle falde della copertura di minor pregio architettonico-ambientale.
7. Gli interventi ammessi nel precedente comma 6 sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni del codice civile e dei diritti di terzi; sui fabbricati classificati come "monumento" o "documento" e sulle relative aree pertinenziali la loro effettiva ammissibilità è subordinata all'autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di tutela dei beni architettonici.
8. Al fine di salvaguardare lo specifico contesto ambientale, compatibilmente alle esigenze tecniche ed alla rilevanza dei costi di intervento, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e le linee di distribuzione, oltre a sottostare alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 31 delle NTA, non debbono essere collocate su fabbricati classificati "monumento" e "documento", nonché sulle relative aree di pertinenza classificate o classificabili come aree di tipo F1.
9. Gli strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA, secondo i rispettivi ambiti normativi, definiscono nello specifico grado di dettaglio una disciplina differenziata degli interventi edilizi per "villes", "villages", "hameaux" e per le "altre strutture aggregate" nel rispetto degli indirizzi delle NAPTP<sup>172</sup>.
10. Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, nei limiti indicati nelle tabelle per ogni sottozona, e con riferimento alle disposizioni di legge<sup>173</sup>, definiscono inoltre:
- a) relativamente agli interventi di nuova costruzione fuori terra di opere pubbliche:
    1. densità fondiaria (I) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi di legge<sup>174</sup>;
    2. le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati
  - b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:
    1. densità fondiaria (I) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
    2. le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati,
  - c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.
11. Gli interventi di ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico sono ammissibili attraverso la redazione di strumenti di attuazione di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA in quanto non costituenti "nuova edificazione"<sup>175</sup>.

<sup>172</sup> NAPTP, art. 36, commi 13, 14 e 15

<sup>173</sup> DCR 24.03.1999, n. 517/XI, ALLEGATO A, CAPITOLO II, PARAGRAFO A, comma 2; PARAGRAFO B, comma 1)

<sup>174</sup> NAPTP, art. 36, comma 10; deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI e smi, Allegato A, Capitolo 1, Paragrafo A, comma 2

<sup>175</sup> DGR 26 luglio 1999, n. 2515 e smi, Allegato A, Capitolo I, punto 4, lettera b)

12. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla vigente legislazione regionale<sup>176</sup>;
13. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza esistente sul lotto interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla vigente legislazione regionale<sup>177</sup>.
14. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo A si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
15. *Comma soppresso in fase di approvazione.*

---

<sup>176</sup> DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. A, Punto 2; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

<sup>177</sup> DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 52, comma 4, lettere d), e), h), i)

**Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")**

1. Il valore storico, culturale, architettonico, ambientale degli edifici che costituiscono il patrimonio storico-edilizio presente nelle sottozone di tipo A è definito sulla base della classificazione di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 25 delle NTA ed è riportato sulla tavola "*PI - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali (Classificazione)*" (1:1000).
2. Si applica la disciplina degli usi e degli interventi differenziata sulla base del diverso pregio dei singoli fabbricati come indicato all'art. 44 delle NTA.
3. Nella cartografia di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di particolare interesse di tipo F1 o F2<sup>178</sup>.
4. Gli usi e gli interventi ammessi nelle aree di cui al precedente comma 3 devono essere coerenti con l'esigenza di tutela delle interrelazioni funzionali tra gli edifici e le aree libere private e pubbliche e le loro sistemazioni, oltre ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA, si osservano le seguenti specifiche prescrizioni:
  - a) devono essere eliminati gli usi impropri o degradanti, nonché le sovrastrutture che si collocano in evidente contrasto con l'alto valore storico-ambientale delle aree o che compromettono la lettura del contesto architettonico-ambientale;
  - b) sono da escludersi gli interventi che alterino le componenti che contribuiscono a definire il pregio delle aree stesse;
  - c) i materiali e la tipologia delle pavimentazioni e dei manufatti compresi in tali aree, quali muri in pietra, staccionate lignee, ecc., nonché gli elementi naturali caratterizzanti, quali massi, corsi d'acqua, ecc., devono essere conservati integri; nel caso si renda necessario il rinnovo delle pavimentazioni e dei manufatti oggetto di degrado o per motivi connessi alla funzionalità degli spazi o per esigenze di infrastrutturazione a servizio dei fabbricati, essi devono essere integrati o sostituiti con altri in sintonia con le caratteristiche ambientali delle aree stesse.
5. Per qualsiasi intervento sulle aree classificate o classificabili di pregio "F1" di pertinenza di fabbricati classificati come "*monumento*" e "*documento*"<sup>179</sup> è necessario acquisire l'autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali.

---

<sup>178</sup> DGR 15 febbraio 1999, n. 418; DCR 29 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, Par. B, punto 1

<sup>179</sup> essendo sottoposti alla tutela di cui alla LR 10 giugno 1983, n. 56 e smi, e conseguentemente al D.leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42)

**Art. 46 (Sottozone di tipo "B")**

1. Nella tavola "P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo B ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Le tabelle di cui all'allegato NTAtab individuano le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi, relative alle sottozone di tipo Bd a prevalente destinazione ricettivo-turistica.
3. Per gli edifici pubblici o di interesse generale le tabelle di cui al precedente comma definiscono la densità fondiaria massima, l'altezza massima e il numero massimo dei piani ammessi in caso di intervento. **180**
4. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.
5. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante gli insediamenti individuati come sottozone di tipo B, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
6. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, la riproposizione dei caratteri qualitativi prevalenti per garantire continuità visiva dell'agglomerato. In tale ottica gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale, ai caratteri edilizi ed urbanistici presenti in ogni sottozona con specifico riferimento alle dimensioni ed all'articolazione volumetrica dei fabbricati, alla forma ed all'orientamento dei tetti, ai materiali di finitura e agli impianti tecnologici.
7. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per usi residenziali, ricettivi, produttivi artigianali, commerciali e di tipo terziario in genere, oltre a quanto indicato al comma 2 dell'art. 12, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
  - a) tenuto conto della particolare tipologia della rete viaria di Chamois, eventuale accessibilità veicolare adeguata alle specifiche attività previste e conforme alla tipologia di circolazione indicata al comma 1 dell'art. 33 delle NTA;
  - b) aree verdi pari ad almeno il 10% della superficie del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto di recupero;
  - c) per destinazioni artigianali e commerciali, spazi attrezzati e opportunamente schermati con barriere vegetali per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.

9. Gli interventi di nuova costruzione di edifici e manufatti per usi residenziali, ricettivi, produttivi artigianali, commerciali e di tipo terziario in genere, oltre a quanto indicato al comma 1 dell'art. 13, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
  - a) tenuto conto della particolare tipologia della rete viaria di Chamois, eventuale accessibilità veicolare adeguata alle specifiche attività previste e conforme alla tipologia di circolazione indicata al comma 1 dell'art. 33 delle NTA;
  - b) aree verdi pari ad almeno il 20% della superficie del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto di recupero;
  - c) per destinazioni artigianali e commerciali, spazi attrezzati e opportunamente schermati con barriere vegetali per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.
10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo B si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.

**Art. 47 (Sottozone di tipo “C”)**

1. Le sottozone di tipo C sono le parti di territorio totalmente inedificate o debolmente edificate da infrastrutturare, destinate, oltre a interventi di recupero e ampliamento di insediamenti in atto, alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici e terziari.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo C.

**Art. 48 (Sottozone di tipo “D”)**

1. Le sottozone di tipo D sono le parti di territorio destinate alle attività produttive industriali<sup>181</sup>.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo D.

---

<sup>181</sup> NAPTP, art. 25, commi 1, 2 e 3

**Art. 49 (Sottozone di tipo “Ea”)**

1. Le sottozone di tipo Ea sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna<sup>182</sup>.
2. Sul territorio comunale non sono individuate sottozone di tipo Ea.

---

<sup>182</sup> NAPTP, art 11, comma 1

**Art. 50 (Sottozone di tipo “Eb”)**

1. Nella tavola “P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo.
2. In generale, tenuto conto della funzione economico-sociale e paesistico-ambientale delle attività agro-pastorali, gli interventi devono tendere alla conservazione, al mantenimento, alla riqualificazione e al recupero dei pascoli in coerenza con i piani di settore.
3. Nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab sono indicati le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sulla base della distinzione tra i pascoli da riqualificare e gli altri pascoli<sup>183</sup>.
4. Nei pascoli da riqualificare<sup>184</sup>, Eb4 – Pascolo di Cleyva Bella, Eb5 – Pascolo di Cleyva Bella, Eb6 – Pascoli di Foresus, Novalles, Praz Nou, è ammessa la riorganizzazione funzionale ed il potenziamento delle attività agro-pastorali attraverso interventi edilizi di:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati o impianti esistenti;
  - b) restauro e risanamento conservativo di fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione; in tale caso e per quanto possibile, gli usi pastorali devono essere compatibili con l'esigenza di salvaguardia;
  - c) ristrutturazione, anche con ampliamento, delle strutture preesistenti;
  - d) demolizione, totale o parziale, di fabbricati rurali esistenti privi di particolare interesse storico-architettonico non razionali per il funzionale svolgimento delle moderne attività pastorali;
  - e) ricostruzione di fabbricati di cui alla precedente lettera d), anche con ampliamento e con diversa forma e posizionamento rispetto al preesistente sedime;
  - f) nuova costruzione di fabbricati su aree libere dettate da esigenze di riorganizzazione funzionale delle attività nel rispetto dell'omogeneità tipologica, cromatica e di uso dei materiali dei fabbricati rurali tradizionali.
5. La localizzazione, il dimensionamento e la tipologia degli interventi di cui al precedente comma 4 devono essere strettamente proporzionati all'estensione dei pascoli, tenuto conto dei tramuti, e relazionati alle necessità di ricovero degli animali e di abitazione temporanea degli addetti; i progetti delle opere, determinati dalle esigenze aziendali, sono convalidati nello specifico dal giudizio di razionalità espresso dalle competenti strutture regionali<sup>185</sup> e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi come indicato al comma 1 dell'art. 14 delle NTA. Sono ammessi alle medesime condizioni interventi di manutenzione e di adeguamento alle disposizioni di legge o regolamentari in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

<sup>183</sup> NAPTP, art. 31

<sup>184</sup> NAPTP, art. 31, comma 3

<sup>185</sup> Manuale tecnico degli standards costruttivi approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

6. Fatte salve ulteriori disposizioni recate da piani e programmi di settore, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione degli alpeggi, quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili, impianti irrigui mobili o semifissi, decespugliamento, spietramento, livellamento e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso agli alpeggi e mayen, e quant'altro occorrente per lo sfruttamento razionale dei pascoli e per l'adeguamento igienico funzionale delle strutture.
7. Le infrastrutture di accesso ai fabbricati d'alpe, alpeggi e mayen, devono essere limitate al minimo indispensabile e, se necessarie alla funzionalità delle aziende agro-pastorali, devono essere privilegiate quelle che determinano ridotti impatti ambientali; in particolare, le piste carrabili devono essere razionalizzate in modo da collegare più alpeggi appartenenti ad uno stesso sistema pascolivo evitando il più possibile la costruzione di nuove strade. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strade interpoderali seguono le disposizioni di cui al comma 15, dell'art. 33 delle NTA.
8. I pascoli da riqualificare espressamente indicati nelle allegate tabelle NTAtab sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale<sup>186</sup>.
9. I pascoli non compresi fra quelli da riqualificare sono quelli di modesta dimensione, non collegati ad altri pascoli o ad aree agricole, o quelli già oggetto di riqualificazione, gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:
  - a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze;
  - b) interventi non eccedenti il restauro e il risanamento conservativo dei fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione;
  - c) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 13 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti;
  - d) ristrutturazione con ampliamento planivolumetrico di costruzioni per esigenze igieniche o funzionali sulla base dei vigenti criteri di razionalità e funzionalità definiti dal competente Assessorato;
  - e) nuova edificazione di strutture interrate accessorie alle destinazioni d'uso ammesse nella sottozona di riferimento;
  - f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico, con esclusione della nuova viabilità.
10. Gli interventi sui fabbricati esistenti compresi nelle sottozone di tipo Eb devono:
  - a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e, per quanto possibile, riguardare interi edifici;

---

<sup>186</sup> ai sensi della lettera c), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
  - c) comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.
11. Nelle sottozone di tipo Eb sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 7 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi 8, 9 e 10 del medesimo articolo.
  12. Nelle sottozone di tipo Eb, il mutamento di destinazione d'uso di magazzini, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari, quali piccoli ricoveri di animali, magazzini di stagionatura prodotti caseari, fienili, ecc., da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito esclusivamente sugli edifici che non concorrono a definire i requisiti aziendali di razionalità indicati dalle competenti strutture regionali<sup>187</sup> e nel rispetto delle disposizioni del comma 1 dell'art. 15 delle NTA.
  13. Nell'esecuzione degli interventi indicati nei precedenti commi, nei limiti delle esigenze di funzionalità delle opere prevedibili, devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema del pascolo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc..).
  14. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>188</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
  15. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eb, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
  16. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eb si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  17. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>189</sup>.

---

<sup>187</sup> manuale tecnico contenente gli standards costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, approvato dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura

<sup>188</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

<sup>189</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)**

1. Nella tavola “P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ec, costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento<sup>190</sup>, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto.
2. Le aree boscate individuate come sottozone Ec nel PRG sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale<sup>191</sup>.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>192</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
5. Nelle parti di sottozona Ec non ricomprese tra quelle indicate al precedente comma 4 si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) sono ammessi gli usi e le attività funzionali alla gestione agro-silvo-pastorale compatibili con l'esigenza di salvaguardia e valorizzazione del più ampio sistema boschivo di cui le aree non ricoperte da boschi e gli eventuali fabbricati presenti ne costituiscono parte integrante;
  - b) la riqualificazione e l'eventuale potenziamento di attività agro-silvo-pastorali comportanti interventi sui fondi e sui fabbricati sono subordinati al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 14 delle NTA;
  - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
  - d) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - e) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
  - f) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili “diroccati” ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 13 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti;

<sup>190</sup> NAPTP , art. 26, comma 1

<sup>191</sup> ai sensi della lettera c), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

<sup>192</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

- g) gli interventi sui fondi agricoli e sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
  - h) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
6. Nelle parti di sottozona Ec indicate al precedente comma 5 sono altresì consentiti gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 7 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi 8, 9 e 10 del suddetto art. 39 delle NTA.
  7. Nelle sottozone di tipo Ec, il mutamento di destinazione d'uso di mayen, alpeggi e connesse strutture edilizie complementari, quali piccoli ricoveri di animali, magazzini di stagionatura prodotti caseari, fienili, ecc., da agro-silvo-pastorale di cui alle categorie "b" e "c" dei commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA alle altre destinazioni ammesse nelle rispettive sottozone, è consentito alle condizioni indicate all'articolo 15 delle NTA.
  8. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ec, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
  9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ec si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>193</sup>.

---

<sup>193</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)**

1. Nella tavola “P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all’allevamento del bestiame nell’ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati<sup>194</sup> e usi simili.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Per quanto riguarda le attrezzature con particolare rilevanza urbanistica, la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi è contenuta negli articoli del Capo II delle NTA con le specificazioni delle tabelle di cui al precedente comma 2.
4. Gli interventi edilizi devono contemperare la duplice esigenza di funzionalità costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad usi speciali e risultare coerenti con il contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico. In modo specifico, costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificato.
5. Le aree pertinenti ai fabbricati e agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
6. Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali, compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi, con specifico riferimento a:
  - a) strada di accesso collegata alla pubblica rete viaria e rapportata alla specifica tipologia della viabilità di cui al comma 1 dell’art. 33;
  - b) spazi di manovra adeguatamente dimensionati al tipo di impianto;
  - c) collegamento alle reti di urbanizzazione primaria nei casi in cui si renda necessario assicurare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli operatori e gli utenti.
7. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ed, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA; in particolare, per quanto possibile e compatibilmente con la tipologia, con le esigenze impiantistiche e con la morfologia del suolo, nuovi fabbricati e manufatti devono essere realizzati al di sotto del livello del terreno naturale o, se emergenti in parte o del tutto dal terreno, devono essere idoneamente mascherati da barriere vegetali.
8. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 11/98 e s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all’art. 63 delle NTA.
9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ed si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.

---

<sup>194</sup> NAPTP, art. 26, comma 9

10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>195</sup>.

---

<sup>195</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)**

1. Nella tavola “P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ee di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.
2. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico individuate come sottozone Ee nel PRG sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico<sup>196</sup>.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. In relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione delle aree individuate nella carta di cui al comma 1; oltre alle specifiche prescrizioni contenute nelle tabelle indicate nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 delle NTA.
5. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ee, si osservano altresì le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
6. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ee si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
7. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>197</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
8. Per gli interventi nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico, di cui all'art. 26, ricadenti nelle sottozone di tipo Ee si applicano le procedure di cui al comma 3 dell'art. 24 delle NTA.
9. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>198</sup>.

---

<sup>196</sup> ai sensi della lettera e), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

<sup>197</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33)

<sup>198</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)**

1. Le sottozone di tipo Ef individuano le parti di territorio che presentano valore naturalistico comprendenti siti di specifico interesse naturalistico<sup>199</sup> o altre aree naturali<sup>200</sup>.
2. Il sito di specifico interesse naturalistico individuato come sottozona Ef3 – Cleyva Bella è da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico<sup>201</sup>.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Sulla tavola "P2 – Carta di tutela e valorizzazione naturalistica" è individuato il sito di specifico interesse naturalistico di Cleyva Bella, in relazione al tipo di interesse riconosciuto dal PRG, le destinazioni di uso e gli interventi sono principalmente rivolti alla tutela e alla valorizzazione del sito.
5. Gli interventi di recupero sui fabbricati esistenti seguono la disciplina indicata al comma 13 dell'art. 25 delle NTA; in particolare, essi dovranno assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri distintivi della tipologia tradizionale.
6. Nelle sottozone Ef comprendenti le altre aree naturali nuove opere infrastrutturali sono esclusivamente ammesse per opere di difesa idrogeologica del suolo, di sfruttamento delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora, queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali, e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
7. Sono ammessi le azioni e gli interventi tesi alla fruizione delle mete escursionistiche in connessione con l'Alta Via n. 1 e con la restante rete sentieristica presente sul territorio comunale e sui comuni confinanti, nonché gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 7 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi 8, 9 e 10 del suddetto art. 39.
8. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>202</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ef, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ef si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>203</sup>.

<sup>199</sup> NAPTP, art. 38

<sup>200</sup> NAPTP, art. 11, comma 2

<sup>201</sup> ai sensi della lettera f), comma 7, Paragrafo E, Capitolo II, Allegato A della DGR 15.02.1999, n. 421 e smi, ed ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della LR 11/98 e smi

<sup>202</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

<sup>203</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 55 (Sottozone di tipo "Eg")**

1. Nella tavola "P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
2. Ad eccezione delle sottozone Eg4 e Eg7, le sottozone Eg non sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale ai fini dell'applicazione dei disposti di cui alla lettera d), comma 2, art. 14 della lr 11/98 e smi.
3. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
4. Nelle sottozone di tipo Eg la riqualificazione e il potenziamento di aziende agricole esistenti è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti.
5. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA, con le limitazioni contenute nelle tabelle di cui al precedente comma 3 e nel rispetto delle ulteriori specificazioni riportate nei successivi commi del presente articolo.
6. Con riferimento alle categorie di cui all'art. 10 delle NTA, le destinazioni d'uso ed attività nelle singole sottozone di tipo Eg sono ammesse alle seguenti condizioni:
  - la destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale, categoria "b", comprendente l'agriturismo, ha carattere prioritario e inderogabile; oltre alle attività agro-silvo-pastorali condotte a titolo principale sono da comprendersi tutte le pratiche colturali (orti, coltivazioni di piccoli frutti, cereali, patate, fiori, piante medicinali, allevamento di animali da cortile, apicoltura, ecc.), anche condotte in condizione di part-time, con le connesse infrastrutture (serre, ricoveri di automezzi, attrezzi ed animali, recinti, ecc.);
  - la destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, categoria "c", è riferita all'uso temporaneo nell'espletamento delle attività agricole;
  - la destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria "m", è sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante. In tale categoria sono altresì compresi gli usi e le attività di interesse generale connessi alla pratica dello sci alpino e nordico e quelli di tipo turistico come specificati all'art. 39 delle NTA.
7. Il mutamento di destinazione d'uso per gli usi e le attività sopra citati è ammesso esclusivamente sui volumi esistenti e nei limiti delle disposizioni e secondo le procedure indicate all'art. 15 delle NTA.
8. Sulle aree e sui fabbricati rurali esistenti non più utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella agro-silvo-pastorale si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;

- b) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - c) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
  - d) sui fabbricati sparsi classificati o classificabili "diroccati" ai sensi di legge sono ammessi gli interventi indicati al comma 13 dell'articolo 25 delle NTA con possibilità di ripristino delle parti ammalorate o mancanti; sui ruderi sono consentiti interventi di ricostruzione esclusivamente in presenza di documentazione scritta o fotografica atta a dimostrare la tipologia formale e strutturale del fabbricato preesistente e nel caso in cui essi siano ubicati in fregio a strade e ad una distanza non superiore a 100 metri dagli insediamenti abitativi.
  - e) gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
  - f) sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA;
  - g) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
9. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>204</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
  10. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eg, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
  11. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eg si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  12. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>205</sup>.
  13. *Comma soppresso in fase di approvazione.*

---

<sup>204</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

<sup>205</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh")**

1. Nella tavola "P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo Eh caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, ricreative e turistiche; le sottozone Eh1\*, Eh2\* e Eh3\* individuano il comprensorio di sci di discesa e di fondo di Chamois e altre strutture compatibili con le destinazioni di sottozona.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Nelle sottozone Eh sono consentiti gli usi e le attività in atto, nonché gli usi, le attività e gli interventi edilizi connessi alle attività ricreative, sportive e didattico-scientifiche di cui al comma 7 dell'art. 39 delle NTA alle condizioni riportate ai successivi commi 8, 9 e 10 del suddetto art. 39 delle NTA.
4. Gli interventi di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA.
5. Nelle parti di sottozona individuate nella carta degli ambiti inedificabili allegata al PRG quali aree boscate<sup>206</sup> si applicano le disposizioni di cui all'art. 63 delle NTA.
6. Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle tabelle di sottozona e con riferimento alle categorie di cui all'art. 10 delle NTA, è ammesso il mutamento della destinazione d'uso sugli immobili esistenti a favore di usi ed attività:
  - di carattere agro-silvo-pastorale, categoria "b", comprendente l'agriturismo;
  - residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, categoria "c";
  - abitazione permanente o principale, categoria "d";
  - abitazione temporanea, categoria "dbis1" esclusivamente nei volumi oggetto di recupero;
  - produttive artigianali, categoria "e" limitatamente alla possibilità di mantenere, potenziare od insediare piccoli laboratori per attività artigianali compatibili con lo specifico territorio rurale nelle quali sono inserite, soprattutto da un punto di vista ambientale, con espresso riferimento alla produzione tipica locale (falegnamerie, serramenti, lavorazione finita di oggetti in legno, pietra, ferro, rame, cuoio, tessuto, ceramica, ecc.); artigianali di servizio "e1bis";
  - di carattere commerciale, categoria "f", per noleggio sci, mountainbike, punti vendita, ecc.;
  - di carattere turistico o ricettivo, categoria "g", strutture alberghiere, di cui alle sottocategorie g1 e g2, strutture ricettive extralberghiere, di cui alle sottocategorie g3 – case per ferie, g4 – ostelli per la gioventù, g5 – rifugi e bivacchi, g6 – posti tappa, g7 – esercizi di affittacamere, g10 – aziende della ristorazione, g13 – altre attrezzature turistiche, come individuate nel suddetto art. 10 delle NTA;
  - di carattere sportivo, ricreativo e per l'impiego del tempo libero, categoria "l", sottocategorie l4), l5) e l6);
  - pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria "m";
  - di carattere terziario assimilabile a uffici e simili ricadente nelle precedenti categorie<sup>207</sup>.

<sup>206</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33

<sup>207</sup> Determinazione dell'Osservatorio per l'applicazione della lr 11/98 e smi e del PTP del 19.03.2007

7. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Eh, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
8. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 39 delle NTA, sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA.
9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Eh si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
10. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>208</sup>.
11. *Comma soppresso in fase di approvazione.*

---

<sup>208</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)**

1. Nella tavola “P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono delimitate le sottozone di tipo Ei che non rientrano in alcune delle precedenti categorie.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Nelle sottozone di tipo Ei1 e Ei2 la riqualificazione e il potenziamento di aziende agricole in atto è sempre ammesso attraverso la funzionale utilizzazione, il recupero o l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti.
4. Gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi ed attività agro-silvo-pastorali relativi ad aziende agricole sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di cui agli artt. 14 e 58 delle NTA, con le limitazioni contenute nelle tabelle di cui al precedente comma 2 e nel rispetto delle ulteriori specificazioni riportate nei successivi commi del presente articolo.
5. Sulle aree e sui fabbricati rurali esistenti si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o impianti esistenti devono essere eseguiti con materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze, per le destinazioni ammesse;
  - b) sui fabbricati esistenti di tipo storico-tradizionale deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
  - c) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze;
  - d) gli interventi sulle aree pertinenziali agli edifici devono essere coerenti con lo specifico contesto ambientale;
  - e) sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA;
  - f) interventi infrastrutturali indispensabili al mantenimento delle attività in atto o strettamente funzionali agli usi ammessi di carattere privato o pubblico.
6. Fatte salve diverse indicazioni contenute nelle tabelle di sottozona e con riferimento alle categorie di cui all'art. 10 delle NTA, le destinazioni d'uso ed attività nelle singole sottozone di tipo Ei sono ammesse alle seguenti condizioni:
  - la destinazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale, categoria "b", comprendente l'agriturismo, ha carattere prioritario e inderogabile; oltre alle attività agro-silvo-pastorali condotte a titolo principale sono da comprendersi tutte le pratiche colturali (orti, coltivazioni di piccoli frutti, cereali, patate, fiori, piante medicinali, allevamento di animali da cortile, apicoltura, ecc.), anche condotte in condizione di part-time, con le connesse infrastrutture (serre, ricoveri di automezzi, attrezzi ed animali, recinti, ecc.);

- la destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, categoria "c", è riferita all'uso temporaneo nell'espletamento delle attività agricole;
  - *alinea soppresso in fase di approvazione;*
  - di carattere turistico o ricettivo, categoria "g", strutture ricettive extralberghiere, di cui alle sottocategorie g6) – posti tappa, g7) – esercizi di affittacamere, come individuate nel suddetto art. 10 delle NTA;
  - la destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria "m", è sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante;
  - *alinea soppresso in fase di approvazione.*
7. Il mutamento di destinazione d'uso per gli usi e le attività sopra citati è ammesso nei limiti delle disposizioni e secondo le procedure indicate all'art. 15 delle NTA.
  8. Sulle aree libere è consentita la realizzazione di beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori o di strutture pertinenziali alle condizioni di cui al successivo art. 59 delle NTA.
  9. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo Ei, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
  10. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo Ei si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.
  11. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la vigente disciplina degli ambiti inedificabili<sup>209</sup>.

---

<sup>209</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, artt. 35, 36 e 37

**Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)**

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di equilibri funzionali di cui agli artt. 14 e 15, delle prescrizioni contenute al Capo V e dell'art. 32bis delle NTA, ove consentito nelle tabelle di sottozona e qualora gli interventi sulle strutture edilizie esistenti non siano sufficienti a soddisfare le esigenze aziendali e il processo produttivo, la costruzione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è subordinata alle seguenti condizioni **210**:
  - a) localizzazione nelle sole sottozone di tipo Eg, Ei1 e Ei2 ed esternamente alle aree di specifico interesse<sup>**211**</sup>, ai margini di terrazzi naturali e di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee, lontane da poggi costituenti emergenze visive;
  - b) oltre al rispetto delle prescrizioni di cui alla precedente lettera a), nuove strutture sono ammesse purché connesse ad aziende agricole e ubicate ad una distanza massima pari a 50 metri dal fabbricato sede dell'attività principale; non è consentita la nuova edificazione fuori terra per realizzare nuovi ricoveri del bestiame.
  - c) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
  - d) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
  - e) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all'attività aziendale;
  - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. La superficie utile abitabile legata alla conduzione dell'azienda deve essere prioritariamente ricavata mediante l'utilizzazione o il recupero di strutture edilizie esistenti; qualora queste non lo consentano, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, devono essere:
  - a) annessi al corpo della sede aziendale o localizzati nelle aree di pertinenza;
  - b) ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l'indice di 0,01 metri quadrati di superficie utile abitabile per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall'azienda, con il massimo di 300 (trecento) metri quadrati di complessiva superficie utile abitabile.
3. La superficie utile abitabile di cui alla lettera b) del comma precedente, può essere distribuita sino a tre unità abitative purché destinate alla residenza del conduttore dell'azienda, dei familiari e degli addetti coadiuvanti l'attività agricola.
4. Le strutture utilizzate per attività agrituristiche possono essere ricavate nei volumi esistenti in tutte le zone di PRG, fatte salve diverse indicazioni contenute nelle relative tabelle di sottozona ed in conformità con la vigente legislazione in materia<sup>**212**</sup>.
5. Gli interventi per strutture destinate alla monticazione, alpeggi e mayen, con i relativi locali accessori e quelli per l'abitazione temporanea sono disciplinati dalle disposizioni contenute agli artt. 14 e 50 delle NTA.

**210** NAPTP , art. 26, commi 7 e 8

**211** NAPTP art. 38 e 40

**212** LR 04.12.2006, n. 29

6. La concessione edilizia a realizzare le opere di cui al comma 2, è subordinata alla produzione e alla trascrizione di atto unilaterale di obbligo a mantenere l'immobile destinato al servizio dell'attività agricola per un minimo di anni quindici<sup>213</sup>.

---

<sup>213</sup> NAPTP, art. 26, comma 8

**Art. 59 (Beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori e strutture pertinenziali)**

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, i beni strumentali a servizio di piccoli proprietari coltivatori non qualificati imprenditori agricoli ai sensi della normativa in materia<sup>214</sup> sono ammessi nelle sottozone di tipo Eg, Eh e Ei.
2. I beni strumentali di cui al comma 1, possono presentare gli usi seguenti:
  - a) allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
  - b) ricovero di animali, domestici o non connessi ad attività di allevamento di azienda agricola;
  - c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
  - d) depositi di prodotti agricoli.
3. I beni strumentali di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche:
 

se completamente interrati

  - superficie netta non superiore a 25 m<sup>2</sup>, ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 40 cm, unico fronte a vista di larghezza massima pari a m. 3,00 e altezza utile interna massima pari a m. 2,50;

se emergenti dal terreno sistemato

  - superficie netta non superiore a 15 m<sup>2</sup>, altezza massima pari a m. 3,50 misurata all'estradosso del colmo della copertura; tetto a falde inclinate, orditura in legno, manto di copertura in lose di pietra, pareti perimetrali in pietra o legno o mista pietra/legno/intonaco, serramenti in legno.
4. I beni strumentali di cui al comma 2 devono essere situati esclusivamente nelle immediate vicinanze degli insediamenti e dei fabbricati agricoli, devono essere prioritariamente realizzati nel sottosuolo sfruttando dislivelli del terreno naturale ed i muri di contenimento esistenti, evitando interramenti artificiali; qualora emergenti dal terreno, devono presentare aspetto decoroso e rifinito.
5. La costruzione dei beni strumentali di cui al comma 1 è concessa allo stesso richiedente proprietario una volta sola e per la medesima località geografica.
6. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle presenti norme per i fabbricati nelle zone di appartenenza.
7. I beni strumentali di cui al comma 1 non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli di cui al comma 2.
8. Nelle zone di tipo A, previa redazione di strumento attuativo di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 7 delle NTA, e in quelle di tipo B, Eh1\* ed Ei sono ammesse strutture pertinenziali<sup>215</sup> agli edifici esistenti, prive di funzioni autonome, di modeste dimensioni e destinate a legnaia, ricovero per attrezzi da giardino, depositi in generale, arredi per il giardino, ecc.; nelle sottozone Eh1\* ed Ei sono altresì consentite le strutture pertinenziali

<sup>214</sup> Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

<sup>215</sup> LR 27 maggio 1994, n. 18; Regolamento regionale 1 agosto 1994, n. 6, art. 10

per canile ed allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;

9. Le strutture pertinenziali di cui al comma 8 devono presentare le seguenti tipologie e limiti dimensionali:
  - superficie netta non superiore a 10 m<sup>2</sup> e altezza massima, misurata all'estradosso del colmo del tetto, pari a m. 2,80;
  - struttura in legno, anche prefabbricata, o in pietra con manto di copertura a falde inclinate rivestite in lose, serramenti in legno;
  - tipologia idoneamente inserita nel contesto insediato evitando l'utilizzo di materiali di recupero.
10. Le strutture pertinenziali devono essere realizzate prioritariamente nelle aree di pertinenza dei fabbricati e, in subordine, su lotti confinanti di proprietà; collocate in adiacenza e in prossimità a fabbricati o a confine di proprietà, purché in tutti i casi autorizzati dal proprietario confinante e nel rispetto delle fasce stradali.

**Art. 60 (Sottozone di tipo "F")**

1. Nella tavola "P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" sono delimitate le sottozone di tipo F ovvero le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale; le sottozone Fa1 – Corgnolaz e Fa2\* – Suis rivestono valenza regionale, la sottozona Fb1 comprende attrezzature di interesse comunale.
2. Le condizioni minime d'intervento, le modalità di intervento, gli usi e le attività consentite e gli ulteriori parametri edilizi sono indicati nelle tabelle di cui al fascicolo allegato NTAtab.
3. Il calcolo della superficie urbanistica (Sur) ammissibile sui lotti edificabili è definito all'art. 21bis delle NTA.
4. Il limite massimo di superficie urbanistica (Sur) per singolo fabbricato sul lotto asservito all'edificazione è definito dal progetto sulla base delle esigenze tecnico-funzionali degli impianti e delle attrezzature di interesse generale.
5. I fabbricati devono presentare tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto ambientale di appartenenza avendo come fine la valorizzazione dei caratteri preesistenti che conferiscono valore all'insediamento, la riqualificazione degli elementi di degrado o di contrasto e, nel caso di nuova costruzione, la riproposizione dei caratteri qualitativi prevalenti per garantire continuità visiva dell'insediamento. In tale ottica gli interventi devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale, ai caratteri edilizi ed urbanistici presenti in ogni sottozona con specifico riferimento alle dimensioni ed all'articolazione volumetrica dei fabbricati, alla forma ed all'orientamento dei tetti, ai materiali di finitura e agli impianti tecnologici.
6. Le aree pertinenziali ai fabbricati e gli spazi pubblici devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed all'esigenza di migliore inserimento ambientale.
7. Nel caso di nuova costruzione le quantità di aree a verde sono funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a servizio con un minimo di superficie pari al 20% della superficie complessiva del lotto asservito alla nuova edificazione.
8. Al fine della riqualificazione delle componenti ambientali e della salvaguardia della leggibilità del paesaggio caratterizzante le parti di territorio individuate come sottozone di tipo F, si osservano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 delle NTA.
9. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi nelle sottozone di tipo F si applicano inoltre le disposizioni relative agli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16 delle NTA.

**Art. 61 (Aree destinate a servizi)**

1. Nella tavola “P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale.
2. I servizi esistenti sul territorio comunale o previsti dal PRG, qualificati come obbligatori o facoltativi<sup>216</sup>, sono i seguenti:

Servizi di rilevanza locale

SANITA'

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Ambulatorio medico di base	comunale	facoltativo	Fb1-Corgnolaz	-	sa-01
Assistenza agli anziani	comunale sovra-comunale	obbligatorio	NO	NO	---
Assistenza all'infanzia	comunale	obbligatorio	NO	NO	---
Farmacia	comunale	facoltativo	NO	NO	---

SICUREZZA

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Aree per la gestione delle emergenze	comunale	obbligatorio	Fa2* - Suis	-	si-03
Aree per elicotteri	comunale	obbligatorio	Fa2* - Suis	-	si-02
Sede per la protezione civile	comunale	obbligatorio	Fb1-Corgnolaz	-	si-01
Magazzino Vigili del Fuoco Volontari	comunale	facoltativo	Bd1 – Berse-Liussel	-	si-04

<sup>216</sup> DCR 24 marzo 1999, n. 517/XI

**ISTRUZIONE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Scuola materna	comunale	obbligatorio	NO	NO	-
Scuola elementare	comunale	obbligatorio	NO	NO	-
Scuole medie inferiori	comunale	obbligatorio	NO	NO	-

**AMMINISTRAZIONE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Uffici comunali	comunale	obbligatorio	Fb1-Corgnolaz	-	am-01
Poste	comunale	facoltativo	NO	NO	-
Credito (sportello bancario)	comunale	facoltativo	NO	NO	-
Cimitero	comunale	obbligatorio	Fb1-Corgnolaz	-	am-02
Magazzino mezzi comunali	comunale	facoltativo	Eh1*	-	am-03
Magazzino comunale	comunale	facoltativo	Bd1-Berse-Liussel	-	am-04

**CULTURA**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Biblioteca	comunale	obbligatorio	Ad1-Corgnolaz	-	cu-01
Saletta espositiva	comunale	obbligatorio	Ad1-Corgnolaz	-	cu-02
Centro d'incontro saletta polivalente per riunioni	comunale	obbligatorio	Fb1-Corgnolaz	-	cu-03

**SPORT E RICREAZIONE IN IMPIANTI STABILI**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Area verde attrezzata area pic-nic lago Lod	comunale sovra-comunale	obbligatorio	Ee1- Lac de Lod	-	ri-02
Area giochi	infra –comunale comunale	obbligatorio	Fb1 - Corgnolaz	-	ri-01

**SPORT E RICREAZIONE IN AMBIENTE NATURALE**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Campo sportivo	comunale infra-comunale	obbligatorio	Eh1*	Eh1* potenziamento	sp-01
Comprensorio per la pratica dello sci alpino	comunale sovra-comunale	facoltativo	Eh1*, Eh2*	Eh1*, Eh2* potenziamento	-
Comprensorio per la pratica dello sci di fondo	comunale sovra-comunale	facoltativo	sottozone varie	-	-
"stadio" per lo ski-arc	comunale sovra-comunale	facoltativo	Eh3* – Plan des Avaz	-	sp-02

**TRASPORTI**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Viabilità ordinaria comunale	comunale	obbligatorio	varie	-	-

**ALTRI TIPI DI SERVIZIO**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Depuratore intercomunale	comunale	obbligatorio	Ed1* –Ville	NO	-
Discarica per materiali inerti	comunale	facoltativo	Ed2* – L'Assetaz	-	-

Servizi di rilevanza regionale

**TRASPORTI**

Servizio	Ambito di integrazione	Tipo	esistente nella sottozona di PRG	in previsione nella sottozona di PRG	simboli con riferimento TAV. P4
Funivia regionale	sovra-comunale	facoltativo	Fa1-Corgnolaz	-	tr-01
Teleferica merci	sovra-comunale	facoltativo	Fa1-Corgnolaz		tr-02
Aviosuperficie "Altiporto di Chamois"	sovra-comunale	facoltativo	Fa2* -Suis		tr-01

3. I servizi qualificati come obbligatori nelle tabelle di cui al comma 2 e non individuati dal PRG fanno riferimento a strutture che svolgono l'equivalente servizio previsto ai sensi di legge localizzate in apposita area o struttura di altro comune a ciò destinate in virtù di formale accordo stipulato tra i reciproci comuni.
4. L'eventuale individuazione sulla carta "*P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*" dei servizi obbligatori gestiti da privati non ha valore prescrittivo e la diversa o nuova collocazione dei relativi simboli non costituisce variante o modifica al PRG<sup>217</sup>.
5. I servizi facoltativi indicati nelle tabelle del precedente comma 2 rappresentano la dotazione dei principali servizi, ancorché non obbligatori, presenti sul territorio comunale; tale individuazione non ha valore prescrittivo pertanto la diversa o nuova collocazione dei suddetti servizi non costituisce variante o modifica al PRG.
6. La riorganizzazione funzionale ed il potenziamento dei servizi esistenti attuabili mediante l'esecuzione di interventi di ristrutturazione o di ampliamento planivolumetrico, anche comportanti una differente tipologia di servizio, di fabbricati e di aree esistenti è sempre ammesso su fabbricati e aree di proprietà pubblici, ancorché non espressamente indicato nella carta "*P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*".
7. Nei casi di cui al precedente comma 6, qualora si preveda l'occupazione di aree o fabbricati da destinare a servizi obbligatori su proprietà diversa da quella comunale il relativo servizio deve essere indicato nella carta "*P4 - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG*".
8. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità<sup>218</sup>.
9. Fatta salva diversa disposizione delle presenti norme o della vigente legislazione o normativa di settore, alle aree destinate ai servizi, esistenti e previste nelle zone diverse da quelle di tipo F, si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.

---

<sup>217</sup> [Parere dell' Osservatorio per l'attuazione della LR 11/98 e smi e per l'applicazione del PTP del 25 febbraio 2008.](#)

<sup>218</sup> [LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 91](#)

**Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)**

1. In linea generale le fasce edificate od edificabili lungo i principali assi viari pedonali e veicolari devono presentare un assetto edilizio ed urbanistico tale da garantire qualità all'insediamento in continuità visiva con il più ampio contesto ambientale-paesaggistico di cui sono parte integrante nel rispetto delle disposizioni di seguito riportate:
  - i fabbricati con destinazioni residenziali, ricettivi, commerciali, produttivo-artigianali, di servizio in genere e pubblici devono essere realizzati con tipologie edilizie di elevata qualità architettonica, con corpi di fabbrica planimetricamente articolati per evitare fronti continui costituenti deteriore barriera visiva e con volume diversamente modulato in altezza;
  - singoli elementi architettonici devono caratterizzare qualitativamente il grado di finitura dei fabbricati; a tal fine ad esempio, le pareti esterne devono essere eseguite riponendo particolare cura nella qualità dei rivestimenti e nella scelta della tonalità cromatica;
  - eventuali spazi destinati a deposito temporaneo di automezzi, materiali e merci a servizio della residenza e delle attività devono essere localizzati in posizione defilata e visivamente discosta dagli assi viari e, qualora prospicienti le strade, opportunamente mascherati alla vista mediante barriere vegetali o con adozione di accorgimenti ad esse equivalenti;
  - gli accessi pedonali o veicolari a più lotti di proprietà lungo le strade principali, per quanto possibile, devono essere razionalizzati, ridotti nel numero e, comunque, funzionalmente raccordati alla strada;
  - gli spazi pubblici localizzati in adiacenza o visivamente prossimi alle strade principali devono risultare da queste fisicamente separati e sistemati con pavimentazioni e arredi di idonea qualità.

## Capo V- Ambiti inedificabili

### Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella “*Carta delle aree boscate*” sono individuate le aree boscate indicate nella relativa carta degli ambiti inedificabili. In tali aree si applicano le disposizioni di legge<sup>219</sup> e quelle contenute nei piani di settore.
2. All’interno delle aree boscate valgono inoltre i seguenti divieti<sup>220</sup>:
  - a) di ogni nuova edificazione, anche a scopo agricolo, con la sola eccezione riguardante gli interventi di recupero, di ristrutturazione edilizia con ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente e quelli di ampliamento in elevazione per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, degli edifici esistenti, per le destinazioni d’uso ammesse nelle tabelle allegate alle NTA;
  - b) di interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni riguardanti gli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi o alla realizzazione delle aree attrezzate<sup>221</sup> o degli interventi pubblici o di interesse pubblico di cui non siano individuabili alternative di tracciato o di ubicazione che presentino minori impatti ambientali e di quelli direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
3. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni delle NAPTP<sup>222</sup> e di cui all’art. 33 delle NTA, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale<sup>223</sup>, nonché di Relazione di Incidenza<sup>224</sup>.

---

<sup>219</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 33 e sulla base dei criteri indicati al capitolo V dell’Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422; NAPTP, art. 32, norme cogenti comma 7

<sup>220</sup> NAPTP, art. 32 comma 6

<sup>221</sup> NAPTP, art. 32 comma 6

<sup>222</sup> NAPTP, art. 21

<sup>223</sup> NAPTP, art. 32, comma 7 (norma cogente)

<sup>224</sup> LR 21.05.2007, n. 8; DGR 6.07.2007, n. 1815

**Art. 64 (Zone umide e laghi)**

1. Nella “*Carta delle zone umide e laghi*” sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti ai sensi della vigente legislazione<sup>225</sup>.
2. Precisamente, sono ammessi:
  - a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti dalle vigenti norme cogenti del PTP<sup>226</sup>;
  - b) per una profondità compresa tra 20 metri e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a) interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l’ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l’edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna. E’ altresì consentito il mutamento della destinazione d’uso, nonché la costruzione di locali accessori strettamente connessi con gli edifici esistenti, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di laghi e zone umide.
3. Le procedure e i criteri da seguire nell’attuazione degli interventi sono i seguenti:
  - a) ogni intervento di nuova costruzione è subordinato alla presentazione al comune di relazione geologica finalizzata all'accertamento della fattibilità delle opere e alla valutazione di possibili effetti dannosi prodotti dalla costruzione e dall'insediamento delle opere connesse;
  - b) la relazione geologica supportata da specifiche indagini ed all’occorrenza da prove in sito e prospezioni dirette e/o indirette deve consentire:
    - la individuazione dei caratteri geotecnici del terreno cui sono connessi soluzioni progettuali e procedimenti costruttivi;
    - valutazione della stabilità di insieme dell’area prima e a seguito della costruzione delle opere;
    - analisi e valutazione dei fenomeni di alterazione della situazione originale del terreno di influenza sulle strutture adiacenti alle opere in progetto a seguito di asportazioni o riporti e modifiche prodotte nel regime idrologico superficiale e profondo;
    - l’acquisizione dei dati necessari per un calcolo accurato delle opere di contenimento e per la scelta del livello fondale;
  - c) lo studio va esteso alla parte di sottosuolo influenzata direttamente e indirettamente dalla costruzione;
  - d) il programma delle indagini, che si rendessero necessarie, è formulato in base alla prevedibile costituzione del sottosuolo; le indagini geotecniche comprendono, a seconda dei casi: perforazioni e scavi, prelievi, individuazione della falda e misure relative, prove in sito e di laboratorio per la determinazione delle proprietà dei terreni, indagini geofisiche;

---

<sup>225</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 34 e sulla base dei criteri indicati al capitolo VI dell’Allegato A della DGR 15 febbraio 1999, n. 422

<sup>226</sup> NAPTP, art. 40, comma 2

- e) la relazione geotecnica, che costituisce parte integrante della relazione di calcolo delle opere in progetto<sup>227</sup>, dovrà fornire dettagliate informazioni relative a: verifica delle opere di fondazione previste, verifica di eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico, verifica dei fronti di scavo temporanei e permanenti e progetto delle eventuali opere di regimazione delle acque superficiali, delle reti di drenaggio e di smaltimento delle acque raccolte.

---

<sup>227</sup> D.M. 11.03.1988 e smi

**Art. 65 (Terreni sedi di frane)**

1. Nella “*Carta dei terreni sedi di frane*” sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzione della loro pericolosità. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>228</sup>.

---

<sup>228</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35; NAPTP, norme cogenti art. 33

**Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)**

1. Nella “*Carta dei terreni a rischio di inondazioni*” sono individuati i terreni a rischio di inondazioni distinti in funzione della loro pericolosità. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>229</sup>.

---

<sup>229</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36; NAPTP, norme cogenti art. 35; DGR 15 febbraio 1999, n. 422 e smi

**Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)**

1. Nella “*Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine*” sono individuati<sup>230</sup> i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza. In tali aree si applicano le disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia<sup>231</sup>.

---

<sup>230</sup> Cartografati ai sensi della LR 6/4/98, n. 11 e smi, art. 37; DGR n. 422 del 15/2/1999.

<sup>231</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37; DGR 15 febbraio 1999, n. 422 e smi

**Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)**

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione<sup>232</sup> le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico di cui agli artt. 65, 66, 67 delle NTA, precisamente:
  - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità<sup>233</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A<sup>234</sup>;
  - c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine<sup>235</sup>.
2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione<sup>236</sup>, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
  - a) aree di frana classificate a media pericolosità<sup>237</sup>;
  - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B<sup>238</sup>;
  - c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine<sup>239</sup>.
3. Ancorché dalla verifica tra le carte degli ambiti inedificabili e gli insediamenti esistenti o previsti non emergano al momento situazioni tali da richiedere la delocalizzazione o ai privati che lo richiedano<sup>240</sup> sono individuate nelle zone territoriali di tipo A, attraverso interventi di recupero del patrimonio esistente, e nelle zone di tipo B previste in PRG al di fuori degli ambiti inedificabili individuati ai sensi di legge<sup>241</sup> o a qualsiasi altro titolo. Ulteriori nuove aree necessarie all'esecuzione dei Piani di delocalizzazione possono essere individuate con apposita variante o con le altre procedure di modifica dello strumento urbanistico comunale previste dalla vigente legislazione.

---

<sup>232</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11 - *Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico*

<sup>233</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera a)

<sup>234</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

<sup>235</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera a)

<sup>236</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11, Art. 4

<sup>237</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 35, comma 1, lettera b)

<sup>238</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 36

<sup>239</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 37, comma 1, lettera b)

<sup>240</sup> LR 24 giugno 2002, n. 11, art. 4 e art. 8

<sup>241</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 38

## **Capo VI- Disposizioni finali**

### **Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)**

1. Sui fabbricati e sulle aree connesse con attività e destinazioni d'uso in atto non coerenti con quelle previste nelle tabelle della sottozona di appartenenza, di cui al comma 17 dell'art. 10, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico; sono fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.

**Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)**

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata nel rispetto delle disposizioni recate dalla vigente legislazione regionale in materia<sup>242</sup>.

---

<sup>242</sup> LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, Titolo VIII

**Art. 71 (Poteri di deroga)**

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico<sup>243</sup> con le procedure e le eccezioni previste dalla vigente legislazione.<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup> LR 6 aprile 1998 e smi, n. 11 - Art. 88. (Poteri di deroga)

<sup>244</sup> DGR 29.12.2006, n. 4243

**Art. 72 (Limiti normativi)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti NTA nell'attuazione degli interventi sul territorio comunale si fa riferimento alla vigente legislazione edilizia ed urbanistica regionale e statale, nonché alla normativa di settore.
2. Oltre a quanto indicato nelle presenti NTA, le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sul territorio comunale sono subordinate all'applicazione delle procedure e alla verifica delle autorizzazioni, nulla osta e pareri, previste dalle specifiche normative di settore.
3. Le disposizioni espressamente riferite a leggi e normative vigenti richiamate nel testo degli articoli delle presenti NTA devono intendersi integrate o modificate in relazione alle integrazioni e alle modifiche apportate alle leggi e normative medesime.